Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 217 del 2 settembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 settembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **865**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **866**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **867**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **868**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 865.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Unione Irpina Industriali, l'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia e la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), la Federazione Provinciale Edili ed affini (Fe.N.E.A.);

Visto, per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della provincia di Benevento e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.);

Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini; al quale ha aderito la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.);

Visti, per la provincia di Caserta: l'atto costitutivo 26 maggio 1953, e relativo statuto, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini; l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo alla costituzione ed al funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione: allegati al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959;

Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Associazione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;

Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo alla costituzione ed al funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegato al predetto contratto 2 ottobre 1959;

Visto, per la provincia di Napoli, l'atto 2 ottobre 1959 per l'approvazione dello statuto della Cassa Edile, e relativo allegato, sottoscritto dalle medesime parti di cui al predetto contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

Visto, per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Costruttori e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, n. 4 della provincia di Benevento, in data 7 novembre 1960, n. 1 della provincia di Caserta, in data 11 gennaio 1960, n. 1 e n. 30 della provincia di Napoli, in data 5 febbraio 1960 e 3 novembre 1960, n. 8 della provincia di Salerno, in data 7 novembre 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'atto costitutivo 26 maggio 1953, e relativo statuto, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegati al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegato al predetto contratto 2 ottobre 1959; l'atto 2 ottobre 1959 per l'approvazione dello Statuto della Cassa Edile, e relativo allegato;

— per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 40. — DI PRETORO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L'anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre

t r a

l'Unione Irpina Industriali, rappresentata, per delega dal suo Presidente, dal direttore sig. avv. *Lodovico Testa*, assistito dal sig. *Umberto Spica* funzionario dell'Unione stessa, in rappresentanza anche dei Costruttori Edili della Provincia di Avellino;

e

la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal sig. *Gurgone Carmelo,* assistito dal sig. dott. *Stefano Vetrano* della C.G.I.L.;

la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), rappresentata dal signor *Luciano Vincenzo,* assistito dal sig. *Guardabascio Giovanni* della C.I.S.L.;

la Federazione Provinciale Edili ed Affini (Fe.N.E.A.), rappresentata dal sig. *Mautone Carmine,* assistito dal sig. *Sabino Alvino* della U.I.L. si è proceduto a quanto appresso:

Premesso che il nuovo contratto nazionale di lavoro per gli operai edili, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, all'art. 68, ha prorogato la efficacia dei contratti provinciali integrativi, in forza di tale proroga il contratto integrativo per la provincia di Avellino 1° luglio 1955 resterà in vigore per tutta la durata del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959;

Tenuto conto delle necessità di aggiornare esso accordo integrativo provinciale con la disciplina contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959;

Effettuato, conseguentemente un opportuno adeguamento coordinativo del testo di detto accordo provinciale con le norme del ripetuto contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959;

Si riconosce il presente accordo provinciale, integrativo del nuovo contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per la provincia di Avellino.

Art. 1.

ASSUNZIONE DONNE E FANCIULLI

L'assunzione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di legge.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del nuovo contratto nazionale di lavoro ed in considerazione alle consuetudini locali è consentito l'impiego delle donne e dei fanciulli nella misura del 10 % rispetto al totale degli operai occupati, escludendo dal totale stesso il personale di fiducia.

Le donne ed i fanciulli dai 15 ai 18 anni compiuti non possono essere adibiti a lavori che richiedono grande sforzo fisico.

Art. 2.

QUALIFICHE

Per quanto concerne le qualifiche degli operai, le parti si riportano alle declaratorie di cui all'art. 5 del nuovo contratto nazionale di lavoro.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, considerata la particolare situazione dell'industria edilizia nella provincia di Avellino, si conviene di fissare il seguente orario di lavoro:

mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto ore 54 settimanali;

mesi di: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile ore 40 settimanali.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI - MISURA DELLE MAGGIORAZIONI

Con riferimento all'art. 23 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazioni a fianco di ciascuno di essi qui appresso indicate. La maggiorazione di che trattasi va calcolata sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini - cavallo o comunque in sospensione) 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 15 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 16 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 12 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua e melma di altezza superiore a cm. 12 . . . . 12 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . . 10 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 1/2 a 10 . . . . 10 %

b) oltre i m. 10. . . . . 15 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 2 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolata, e dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 20 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 10 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 15 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 15 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 5 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a 10 . . . . 30 %

b) da oltre m. 10 a 16 . . . . 42 %

c) da oltre m. 16 a 22. . . . . . . 60 %

d) oltre m. 22 . . . . 84 %

15) Lavori in demolizione di strutture pericolanti . . . . 15 %

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 20 %

17) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . 29 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . 18 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 10 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del . . . . 10 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Art. 5.

LAVORI IN ALTA MONTAGNA E IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori eseguiti in alta montagna si stabilisce una maggiorazione del 35 % sulla paga conglobata. Il limite altimetrico è riferito a quote superiori agli 800 metri di altezza e l'indennità di cui innanzi va corrisposta a quei lavoratori che non siano dello stesso comune ove si eseguono i lavori. Quando, invece, i lavoratori appartengono allo stesso Comune, nell'ambito del territorio del quale si eseguono i lavori, la indennità di alta montagna sarà concessa se tra il centro abitato del Comune e il luogo delle lavorazioni esiste una differenza di altitudine sul livello del mare di almeno 400 metri. In tal caso, però, la maggiorazione sulla paga conglobata sarà, per detti operai, del 15 per cento.

Inoltre, per i lavori eseguiti in zone malariche, si stabilisce una maggiorazione del 35 % sulla paga conglobata. Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti Autorità Sanitarie a norma delle disposizioni di Legge.

La indennità in questione spetterà soltanto agli operai che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Le parti si riportano a quanto previsto dall'art. 24 del Contratto nazionale di lavoro.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

Con riferimento all'art. 34 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività, festività nazionali e infrasettimanali, viene stabilita la misura percentuale del 21,30 % da corrispondere sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale così composta:

Gratifica natalizia	9,— %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali e infrasettimanali	6,70 %
	21,30 %

Le somme maturate a titolo di gratifica natalizia, ferie, festività nazionali e infrasettimanali, calcolate in base alla suddetta percentuale, saranno accantonate in ogni periodo di paga, presso un Istituto di Credito che le parti stipulanti si riservono di precisare. Frattanto esse saranno corrisposte agli operai: in occasione della Pasqua, del Ferragosto e del Natale.

La corresponsione delle somme maturate, comunque, dovrà essere effettuata ogni qualvolta venga risolto il rapporto di lavoro.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche della industria edilizia, di cui all'art. 15 del nuovo contratto nazionale di lavoro è fissata nella misura del 6,95 % sulla paga conglobata e sulla indennità di contingenza. Si conviene che tale indennità sarà corrisposta agli operai ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Le parti si riportano a quanto stabilito all'art. 60 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e alla legge sull'apprendistato 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 10.

SCUOLE

Per quanto riguarda le scuole edili le parti si riservono di incontrarsi successivamente.

Art. 11.

CASSA EDILI

Le parti si riservano di esaminare la possibilità della costituzione della Cassa Edili di cui all'art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 12.

REGOLAMENTAZIONE

Per quanto riguarda la parte regolamentare e tutte le norme non previste nel presente accordo integrativo, le parti si riportano a quanto prescritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso segue le sorti del Contratto Nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

In Benevento, addì 2 ottobre 1959

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELL'UNIONE INDUSTRIALI della provincia di Benevento, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Giuseppe Ciapparelli,* assistito dal Direttore della Unione Industriali dott. *Giovanni Latino* e dal Vice direttore dott. *Gaetano Ievolella;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della provincia di Benevento, rappresentato dal signor *Di Gioia Ettore* della Camera Confederale del Lavoro;

la F.I.L.C.A. PROVINCIALE di Benevento, rappresentata dal dott. *Ciasullo* Segretario provinciale della C.I.S.L.;

la U.I.L., rappresentata dal sig. *Antonio Leone* Segretario provinciale; viene redatto il presente verbale di accordo integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Benevento per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, etc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere di acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Con riferimento ed in deroga all'art. 3 del contratto nazionale di lavoro, tenuto conto di riconosciute ed inderogabili necessità locali, l'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne sono consentiti unicamente per i servizi di trasporto materiali.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro è di 8 ore giornaliere (48 settimanali) per tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei mesi:

a) giugno, luglio, agosto, settembre per i comuni della provincia dichiarati montani da disposizioni legislative;

b) maggio, giugno, settembre, ottobre per tutti gli altri comuni della Provincia: per i quali l'orario normale non può superare le 10 ore giornaliere e 60 ore settimanali, in conformità alle disposizioni di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 e annessa tabella.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro, è fissata nella misura del 5,38 % sulla retribuzione globale.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza, e terzo elemento ove esista; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione . . 10 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 12 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 18 %

4) lavori per fognature nuove in galleria o lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 11 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 cm.) . . . . . 11 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 10 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3 a metri 10 . . . . . . 10 %

b) oltre 10 metri . . . . 15 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato, dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %

10) costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 10 %

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 20 %

12) lavori di scavo a sezione obbligatoria e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 8 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 5 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 13 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 15 %

16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) lavori in cononi d'aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 36 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . . 50 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 75 %

d) oltre 22 metri . . . . 110 %

18) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiali, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio . 26 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie: al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 15 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 17 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità dell'8 %.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene quanto segue:

a) *Indennità alta montagna*: per lavori eseguiti in luoghi superiori a 1200 metri viene corrisposta una indennità del 10 % sulla paga globale;

b) *Indennità malarica*: nelle zone riconosciute tali dalle competenti autorità sanitarie viene corrisposta una indennità di L. 20 (venti) per ogni giornata di lavoro.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 34 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è stabilita nel 20,25 %.

La suddetta percentuale complessiva del 20,25 % risulta così suddivisa:

Gratifica natalizia	9,00 %
Ferie	5,05 %
Festività nazionali e infrasettimanali	6,20 %
Totale	20,25 %

Art. 7.

SCUOLE - CASSA EDILE

Le parti, pur accettando il principio, si riservano di riprendere in esame gli artt. 61 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro entro un anno dalla stipula del presente accordo integrativo.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo integrativo è valido in tutto il territorio della provincia di Benevento a decorrere dal 1° aprile 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

In Caserta, presso la sede dell'Unione degli industriali della provincia di Caserta, sita al Corso Trieste 86,

addì 2 ottobre 1959

tra

la SEZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI DI CASERTA, rappresentata dal Presidente dott. ing. *Marco Antonio Fusco*, con l'assistenza dell'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CASERTA, rappresentata dal Direttore dott. *Luigi Testi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DI CASERTA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.) aderente all'U.I.L. rappresentato dal funzionario, sig. *Petrillo Cesare;*

il SINDACATO PROVINCIALE DI CASERTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentato dal segretario provinciale comm. *Luigi Lillo;*

con l'assistenza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI CASERTA, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dai signori *Di Nola Antonio* e *Giachi Bruno;*

il SINDACATO PROVINCIALE DI CASERTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.E.A.) aderente alla C.G.I.L., rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Carmelo Ricci.*

Premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato a Roma tra l'ANCE e le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori interessate il Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria edilizia ed affini, il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960, con efficacia sino al 31 dicembre 1961;

Visto l'art. 68 del predetto C.C.N.L., relativo agli accordi locali

Viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Caserta per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali e industrie affini; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature; per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE
(Art. 3 C.C.N.L.)

Nella provincia di Caserta, in considerazione delle particolarità ambientali della stessa e tenuto conto di inderogabili necessità locali, è consentito l'impiego della mano d'opera femminile nei lavori di costruzione, qualora manchi sul posto mano d'opera maschile. L'assunzione è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA
(Artt. 26 e 68, 2° comma, lett. *a*) del C.C.N.L.)

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 ai lavoratori che prestano la loro opera in lavori eseguiti in zona la cui altitudine supera i mille metri sul livello del mare è dovuta un'indennità giornaliera di L. 25, frazionabile ad ora.

Inoltre l'indennità per zona malarica, spettante nei casi e nelle condizioni previste dallo stesso art. 26 del C.C.N.L., è fissata in L. 25 giornaliere, frazionabile ad ora.

Art. 3.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI
(Art. 34 ed allegato E del C.C.N.L. 24-7-1959)

Il trattamento economico per ferie (art. 31 C.C.N.L.), gratifica natalizia (art. 32 C.C.N.L.) e festività nazionali e infrasettimanali (art. 33 C.C.N.L.), per l'articolo 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24 luglio 1959 e della tabella alligata E del contratto stesso, va assolto nella provincia di Caserta con la percentuale del 20,25 %, di cui

il 9 — % a titolo di gratifica natalizia;
il 5,05, % a titolo di ferie;
il 6,20 % a titolo di festività nazionali e infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domenica)

20,25 % in totale

Gli importi delle quote corrispondenti devono essere accantonati dalle Imprese presso la « Cassa Edile » della Provincia di Caserta, con versamenti trimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e festività scade il 30 settembre di ogni anno.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

— del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

— del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario medesimo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo statuto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Nota a verbale di contenuto contrattuale.

L'accantonamento della percentuale indicata nello articolo che precede sarà effettuato presso la Cassa Edile da quando e in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell'articolo stesso.

In mancanza, la percentuale del 20,25 %, per i titoli che la compongono, potrà essere corrisposta alla fine di ogni periodo di paga, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, in occasione di Natale quando l'operaio abbia anzianità superiore all'anno oppure secondo accordi fra le parti.

Art. 4.

MULTE E TRATTENUTE

(Artt. 41, 48 e 49 del C.C.N.L.)

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41, 48 e 49 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, sono devolute a favore della Cassa Edile.

Art. 5.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

(Art. 61 C.C.N.L.)

Il contributo a favore del « Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Caserta » costituito con atto notar Antonio Iadevaia — repertorio n. 20797 - il 26 maggio 1953 - il cui atto costitutivo e lo statuto formano parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro (allegato I) — a carico delle Imprese che eseguono lavori nella provincia di Caserta viene stabilito nella misura del 0,15 per cento da calcolarsi sugli emolumenti soggetti a contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La misura contributiva potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno, in relazione all'andamento della gestione: la nuova misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

Il contributo deve essere versato, tramite la Sede territoriale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in un conto corrente presso un Istituto bancario scelto d'accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui alla premessa del presente contratto collettivo di lavoro, intestato a: « Fondo Centro Formazione Maestranze Edili Provincia di Caserta », ed amministrato da un Consiglio di amministrazione così come previsto nello art. 4 dello Statuto che disciplina il funzionamento del Centro sopra richiamato.

Nota a verbale di contenuto contrattuale.

Per assicurare le rendite necessarie alla funzionalità del Centro per la formazione delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Caserta, il versamento del contributo di cui all'articolo precedente avrà inizio quando ed in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell'articolo di cui sopra.

Art. 6.

CASSA EDILE

(Art. 62 C.C.N.L.)

E' costituita la « Cassa Edile della Provincia di Caserta », e ciò in relazione allo spirito ed al contenuto dell'art. 62 del C.C.N.L. del 24 luglio 1959.

Le norme statutarie ed il relativo regolamento di attuazione saranno concordati dalle Organizzazioni interessate entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Per il conseguimento degli scopi della Cassa, gli operai dipendenti da imprenditori che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia e gli imprenditori stessi, esclusivamente per i lavori che si eseguono nel territorio della provincia di Caserta, sono tenuti a versare un contributo paritetico nella misura dello 0,15 per cento a carico dei prestatori di lavoro e dello 0,15 per cento a carico degli imprenditori, da calcolarsi sugli emolumenti soggetti a contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La misura contributiva potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno, in relazione all'andamento della gestione: la nuova misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dall'imprenditore sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo paritetico sono stabilite dalla Cassa Edile medesima. Le norme statutarie ed il relativo regolamento di attuazione della cassa edile si considerano fin da ora come parti integranti del presente contratto collettivo di lavoro (che sarà denominato allegato 3).

Nota a verbale di contenuto contrattuale.

Per assicurare le rendite necessarie alla funzionalità della Cassa, il funzionamento di essa avrà inizio quando ed in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell'articolo di cui sopra.

Art. 7.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
(Art. 55 C.C.N.L.)

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, va effettuato dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita con l'accordo stipulato in data odierna, che si allega al presente contratto di cui forma parte integrante (allegato 2).

Art. 8.

REGOLAMENTAZIONE

Per quanto non previsto e contemplato nel presente contratto collettivo di lavoro integrativo, le parti si riportano a quanto prescritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le Organizzazioni Nazionali interessate il 24 luglio 1959 a Roma.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto è valido per tutto il territorio della Provincia di Caserta ed entra in vigore — salvo le debite eccezioni di cui alle « note a verbale di contenuto contrattuale » — a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Esso avrà la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 24 luglio 1959.

Per la disdetta ed il tacito innovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

ALLEGATO 1

ATTO COSTITUTIVO

del « Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Caserta »
(26 maggio 1953)

Art. 1.

In esecuzione del contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti all'industria edile, ad iniziativa dei comparenti che si dichiarano di agire per conto delle Organizzazioni Sindacali suindicate, viene, con l'atto presente, istituito il Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Caserta, retto dall'unito Statuto che letto ai costituiti e dagli stessi approvato, viene alligato al presente atto sotto la lettera « A » per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

A cura del Consiglio di Amministrazione che sarà nominato nelle rispettive cariche, come previsto dall'articolo 4 dell'alligato Statuto, saranno al più presto iniziate e svolte le pratiche necessarie e opportune al fine di ottenere con la erezione in Ente Morale, la personalità giuridica del « Centro » ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 3.

In base alle designazioni effettuate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali interessate, i cui estremi vengono citati qui di seguito e le copie allegate al presente atto sotto le lettere « B » « C » e « D » quale sua parte integrante, vengono nominati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino al 31 dicembre 1953, i signori:

1) Ing. *Fusco Marco Antonio* fu Andrea;

2) Ing. *Giuseppe Manieri* fu Luigi;

3) Rag. *Alfredo della Regione* fu Enrico;

4) Dott. *Pietro Troianiello* fu Pasquale, per l'Associazione Industriali della Provincia di Caserta (Sezione Costruttori Edili), come da lettera della stessa Associazione numero protocollo 1798 del 26 maggio 1953 che è in copia alligata alla lettera « B »;

1) Rag. *Daniele Gagliardi* di Alfredo;

2) *Morra Giovanni* di Tommaso per la Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia - FILDE - Federazione Provinciale di Caserta, come da lettera n. 174/22 del 25 maggio 1953 al presente atto in alligato « C »;

1) *Mazzariello Carmine* di Ciro;

2) *Lettera Vincenzo* fu Emanuele; per la Federazione Italiana Lavoratori Edili - FILEA - Federazione Provinciale di Caserta, come da lettera n. 11936 di protocollo datata 22 maggio 1953 al presente atto in alligato « D »

Art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto del « Centro » le modificazioni necessarie che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità per adattarne le clausole alle norme di legge da osservarsi per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del « Centro ».

Art. 5.

Per quant'altro non previsto le parti si riportano all'alligato Statuto di cui dichiarano avere piena conoscenza.

Art. 6.

Le spese di questo atto e conseguenziali a carico del costituendo « Centro ».

Del che io Notaio ho redatto il presente atto, ricevuto in presenza dei costituiti che meco si sottoscrivono.

Del presente atto ed allegati io Notaio ho dato lettura a voce chiara ai costituiti i quali, a seguito di mia richiesta, ne approvano il contenuto.

Consta di fogli due, scritto da persona di mia fiducia, in facciate quattro e righi quattordici della presente.

1) Agli effetti fiscali le parti chiedono avvalersi delle disposizioni esonerative in materia di disposizioni, specie per la tassa di registro, abbiansi come se qui letteralmente riportate e trascritte.

STATUTO

Art. 1.

E' costituito in Caserta, presso la Associazione degli Industriali della Provincia di Caserta - Corso Trieste 86, il « Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Caserta ». Esso ha lo scopo di provvedere alla formazione, al miglioramento ed al perfezionamento delle capacità tecniche delle maestranze che già hanno o intendono indirizzare la loro attività nelle varie branche dell'industria edilizia.

Il « Centro » mira altresì alla formazione di assistenti tecnici e di capi-cantieri ed al perfezionamento delle capacità tecniche ed organizzative di coloro che già ricoprono tali qualifiche.

Art. 2.

Il « Centro » provvede ai suoi scopi:

a) con fondi provenienti dal versamento di una aliquota sui salari corrisposti agli operai dipendenti dai Costruttori edili svolgenti attività nella Provincia di Caserta, nella misura che potrà essere prevista da appositi accordi fra le Organizzazioni Sindacali;

b) con fondi forniti eventualmente da Enti, Società, Industrie o privati cittadini che desiderano aiutare il raggiungimento delle finalità che il « Centro » si prefigge;

c) con i finanziamenti e le sovvenzioni nonchè le indennità per gli allievi previste dalle leggi concernenti la formazione professionale dei lavoratori;

d) con l'eventuale provento delle multe e delle trattenute applicate ai lavoratori ai sensi del contratto collettivo di lavoro di categoria.

Il patrimonio del « Centro » può essere costituito dai beni immobili urbani e rustici, da titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da altri capitali fruttiferi e da mobili in genere.

Art. 3.

Le modalità del funzionamento del « Centro » in Caserta e Provincia, la partecipazione e l'età degli allievi, nonchè i requisiti per l'ammissione verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Art. 4.

L'Amministrazione del « Centro » è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da otto consiglieri, dei quali quattro nominati dalla Associazione Industriali della Provincia di Caserta (Sezione Costruttori Edili) e quattro dai Sindacati Provinciali Edili.

Ogni qualvolta si rendano vacanti — per qualsiasi causa — dei posti di Consiglieri, l'Organizzazione Sindacale interessata dovrà provvedere — entro venti giorni — alla nomina dei sostituti che avranno, per la durata della carica, l'anzianità dei Consiglieri sostituiti.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione continuerà a funzionare.

Possono partecipare al Consiglio solo rappresentanti di organismi sindacali a carattere nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella adunanza di insediamento, che dovrà essere tenuta entro il primo mese di ogni nuovo periodo di carica, elegge il Presidente nella persona di un rappresentante dei Costruttori. Il Presidente così eletto entra subito in funzione. Indi il Consiglio procede alla nomina del Vice-Presidente, nella persona di un rappresentante dei lavoratori e del Direttore all'infuori del Consiglio stesso, su designazione dell'Associazione degli Imprenditori. Nomina infine un Segretario del Consiglio cui spetta il compito di redigere i verbali delle adunanze che debbono essere sottoscritti dal Presidente, Vice-Presidente e dallo stesso Segretario.

Art. 5.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due esercizi, corrispondenti a due anni solari, e si intendono riconfermati nella carica di biennio in biennio qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza di ciascun biennio.

Art. 6.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie avranno luogo con la frequenza che stabilirà il Consiglio di Amministrazione, con un minimo di tre all'anno. Le straordinarie ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando ne facciano richiesta al Presidente almeno quattro Consiglieri.

La convocazione viene fatta dal Presidente almeno dieci giorni prima della data di adunanza, salvo caso di particolare urgenza specificando gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, e, in mancanza, dal Membro più anziano di età dei Consiglieri designati dall'Associazione degli Imprenditori.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il Consiglio disponga diversamente.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla ordinaria gestione del « Centro » ed al suo regolare funzionamento;

b) delibera sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi che dovranno essere approvati entro il primo trimestre di ogni esercizio;

c) delibera le modalità di erogazione delle rendite;

d) delibera le destinazioni al fondo di riserva ordinaria;

e) delibera l'eventuale istituzione di un fondo di riserva straordinaria;

f) delibera sugli investimenti delle riserve;

g) delibera la istituzione di corsi di istruzione professionale nel Capoluogo della Provincia, nel capoluogo di Mandamento e nei centri ove lo ritenga possibile e necessario;

h) delibera i regolamenti interni;

i) determina gli emolumenti e le indennità da corrispondere sia eventualmente ai Consiglieri, compreso il Presidente, sia al Direttore, sia ai Sindaci e sia al personale dipendente, impiegati e salariati;

l) nomina, sospende e licenzia il personale insegnante, ed eventuali impiegati o salariati ritenuti occorrenti per il funzionamento del « Centro » o dei Corsi;

m) delibera sulle spese da sostenere per l'attrezzamento scolastico, esperimenti, affitto di aule, premi agli allievi, su tutte le iniziative che potranno essere proposte per il potenziamento e lo sviluppo del « Centro » anche nel campo pratico oltre che teorico e con particolare riguardo allo sviluppo tendente all'affinamento delle qualità didattiche degli assistenti edili; delibera in genere su tutti gli affari che possono comunque interessare il « Centro » per la istruzione professionale dei lavoratori edili della Provincia di Caserta;

n) promuove, quando ritenuto necessario, modifiche al presente Statuto;

o) designa, allorchè si verifichi uno dei fatti previsti nell'art. 14, i liquidatori e determina gli scopi ai quali dovranno essere devoluti i beni del « Centro » che resteranno dopo esaurita la liquidazione. Per il migliore adempimento dei suindicati compiti il Consiglio di Amministrazione dovrà obbligatoriamente disporre la regolare tenuta dei seguenti libri amministrativi-contabili:

1) libro giornale;

2) libro degli inventari;

3) libro verbali del Consiglio di Amministrazione;

4) libro verbali del Collegio Sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative contabili che apparissero necessarie ed utili in relazione alla futura attività e sviluppo del « Centro ».

Art. 9.

Spetta al Presidente del « Centro »:

a) di rappresentare legalmente il « Centro » anche in giudizio;

b) di presiedere il Consiglio di Amministrazione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

c) di convocare, in seduta ordinaria e straordinaria, il Consiglio di Amministrazione;

d) di firmare, unitamente al Vice Presidente, i mandati di riscossione e pagamento;

e) di sospendere, per gravi motivi, impiegati e salariati e di far ratificare dal Consiglio la decisione presa;

f) di redigere in unione al Vice Presidente i bilanci di previsione ed i conti consuntivi da presentare poi ai Sindaci ed al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.

Art. 10.

Spetta al Direttore il controllo dei servizi generali e specificatamente di quelli amministrativi, in conformità alle delibere del Consiglio. A lui verrà affidato il funzionamento didattico e tecnico del « Centro ».

Il direttore se invitato partecipa con solo voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione nelle delibere relative al bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, provvederà affinchè il fondo di riserva ordinaria, di cui è obbligatoria l'istituzione, sia formato da:

a) gli avanzi o parti di avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e destinati dal Consiglio di Amministrazione a tale fondo;

b) gli interessi del fondo stesso.

Le destinazioni a fondo di riserva ordinaria per i titoli predetti saranno sospese qualora il fondo abbia raggiunto un ammontare pari a quello preventivato per il fabbisogno dell'esercizio successivo e saranno riprese qualora il fondo risulti inferiore a tale ammontare.

A norma dell'art. 8 comma *e*) il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la istituzione di un fondo di riserva straordinario, determinandone i limiti ed ogni modalità di costituzione ed erogazione.

Art. 12.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, due designati dall'Associazione Industriali (Sezione Costruttori Edili) ed uno designato dai Sindacati Operai e di due Sindaci supplenti designati rispettivamente dalla Associazione Industriali (Sezione Costruttori Edili) e dai Sindacati Operai.

I Sindaci durano in carica due esercizi e possono essere riconfermati.

I Sindaci possono essere invitati ad intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; hanno la facoltà di provvedere in ogni momento, sia collegialmente che individualmente, all'esame dei registri e degli atti del « Centro », documenti di Cassa, riscontro del contante e valori.

I Sindaci debbono essere convocati dal Presidente per l'esame dei bilanci almeno venti giorni prima della deliberazione degli stessi.

Raffrontate le risultanze del bilancio con quelle dei registri, atti e documenti del « Centro » debbono redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza fissata per la deliberazione del bilancio.

Art. 13.

Il « Centro » si estingue:

a) nel caso che gli scopi siano esauriti;

b) nel caso che gli scopi siano divenuti impossibili;

c) nel caso che il patrimonio, rendite, o fondi in genere siano divenuti insufficienti.

Verificandosi uno dei fatti predetti, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare, ove necessario, la presentazione della istanza per la dichiarazione di estinzione del « Centro » ai sensi del 3° comma dell'art. 27 del codice civile.

Art. 14.

I liquidatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero di tre, dei quali uno scelto fra i Membri del Consiglio designati dall'Associazione Industriali (Sezione Costruttori Edili), uno tra i membri designati dai sindacati operai ed il terzo nella persona di un professionista esperto del ramo.

Art. 15.

Fino a quando il « Centro » non sarà riconosciuto Ente Morale, qualsiasi modifica dello Statuto sarà introdotta solo previa ratifica delle Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 16.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO 2

ACCORDO 2 OTTOBRE 1959 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DI CASERTA

(Omissis).

visti l'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'Industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959; l'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati addetti all'industria edilizia stipulato in Roma il 1° agosto 1959; l'art. 7 del Contratto Collettivo integrativo dell'Industria edilizia per la Provincia di Caserta, stipulato in Caserta in data odierna;

si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

La domanda giudiziale relativa a controversie di lavoro nel settore edile non può essere proposta se non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione sindacale di cui agli articoli che seguono.

L'obbligo di cui sopra si considera assolto anche quando, essendosi il prestatore di lavoro presentato dinanzi alla Commissione il giorno per il quale le parti sono state convocate, l'imprenditore sia rimasto assente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 2.

Il prestatore di lavoro che intenda promuovere la controversia deve farne denuncia al Sindacato al quale aderisce, il quale previo accordo con la Sezione Provinciale Costruttori Edili, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno della denuncia.

La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore o, se costui sia analfabeta, da lui crocesegnata in presenza del rappresentante sindacale.

Art. 3.

La Sezione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei Lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l'imprenditore per il giorno stabilito per l'esame della controversia.

Art. 4.

Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione dalla Unione degli Industriali della Provincia di Caserta (Sezione Provinciale Costruttori Edili).

Art. 5.

Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.

Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

Art. 6.

Di ogni controversia, qualunque ne sia l'esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale nel quale si indicheranno oltre i nomi e le generalità delle parti, gli estremi della denuncia, la durata del rapporto di lavoro, le mansioni esercitate dai prestatori di lavoro, e, dettagliatamente, le pretese che formano oggetto della richiesta.

In caso di assenza di alcuna delle parti, o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità, uno o al massimo due differimenti.

Art. 7.

Il verbale di avvenuta conciliazione ha l'efficacia di cui all'ultimo comma dell'art. 431 del Codice civile e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 2113 del Codice Civile.

Art. 8.

L'Archivio dell'Ufficio di Conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

Art. 9.

Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960 ed ha la durata del Contratto Integrativo della Provincia di Caserta, di cui forma parte integrante a tutti gli effetti, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Visti il contratto e gli allegati 1 e 2 che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

In Napoli, addì 2 ottobre 1959

t r a

l'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI della Provincia di Napoli, affiliata all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (A.N.C.E.), rappresentata dal Presidente dottor ing. *Giuseppe Mascoli* e dalla Delegazione industriale composta dai sigg. dott. ing. *Arturo Cirita*, dott. ingegnere *Antonio Della Morte*, dott. ing. *Giulio Gargia*, assistiti dall'avv. *Bruno Mazzarelli*, per la Unione degli Industriali della Provincia di Napoli

e

(in ordine alfabetico)

il SINDACATO PROVINCIALE di Napoli della FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.), affiliata alla UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Carlo Cinicolo*, e dai sigg. *Giuseppe Frontera*, *Fernando Costantino* e *Guido Russo*, assistiti dal sig. *Carlo Sifo* per la Camera Sindacale Provinciale di Napoli della U.I.L.;

il SINDACATO PROVINCIALE di Napoli della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.), affiliata alla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal Segretario Generale sig. *Vincenzo Lettera* e dai Segretari Provinciali sigg. cav. *Luigi Barbarito* e *Francesco Scuotto*, assistiti dal sig. *Domenico Mormile* per la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Napoli;

il SINDACATO PROVINCIALE di Napoli della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) affiliata alla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Fieramonte Campochiaro* e dai sigg. *Mario Di Lallo*, *Mario Russo*, *Domenico Baldari* e *Nicola Grasso* assistiti dal signor on. *Giovanni Arenella* per la Camera Confederale del Lavoro di Napoli;

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato a Roma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Edilizia ed Affini, il quale entra in vigore il 1° gennaio 1960;

visto l'art. 68 relativo agli accordi locali, e gli articoli 7, 14, 26, 34, 48, 55, 61 e 62 del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

visto il precedente Contratto Collettivo Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 5 dicembre 1952, stipulato in Napoli il 22 aprile 1953;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Napoli per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, e industrie affini; per le Imprese esecutrici di costruzione di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E DIVISIONE IN ZONE

(Art. 14 C.C.N.L.)

I minimi di paga base, comprensiva della indennità di caropane per lavori pesanti, spettanti agli operai di cui in premessa, sono quelli di cui alla tabella che segue, dove sono riportate, per la 1ª zona, i minimi di cui alle tabelle allegate A e B del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14 luglio 1959 e per la II e III zona i minimi stessi, con le differenze in cifra di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del Contratto Nazionale stesso.

a) UOMINI

	I Zona Lire	II Zona Lire	III Zona Lire
Operaio specializzato:			
Superiore 20 anni	186.83	184,48	181,33
dai 18 ai 20 anni	181,60	179.25	176.10
dai 16 ai 18 anni	160,93	158,58	155.43
Operaio qualificato:			
Superiore 20 anni	166.94	164,44	162,34
dai 18 ai 20 anni	162,12	159.62	157,52
dai 16 ai 18 anni	142.50	140,00	137.90
inferiore 16 anni	118.07	115.57	113.47
Manovale specializzato:			
Superiore 20 anni	150.29	147.74	145,64
dai 18 ai 20 anni	140.34	137.79	135.69
dai 16 ai 18 anni	111,03	109,18	107,08
inferiore ai 16 anni	87.73	85.18	83.08
Manovale comune:			
Superiore 20 anni	140.50	138.70	136.60
dai 18 ai 20 anni	131.37	129.72	127.62
dai 16 ai 18 anni	104,06	102.66	100.61
inferiore 16 anni	72,74	71.19	69.14

b) DONNE

	I Zona Lire	II Zona Lire	III Zona Lire
1ª *Categoria*:			
Superiore 20 anni	140,43	139,33	137,23
dai 18 ai 20 anni	117,79	115,29	113,19
dai 16 ai 18 anni	111,04	108,54	106,44
inferiore 16 anni	98,41	95,91	93,81
2ª *Categoria*:			
Superiore 20 anni	126,39	123,84	121,74
dai 18 ai 20 anni	106,17	103,62	101,52
dai 16 ai 18 anni	94,22	91,67	89,57
inferiore 16 anni	82,10	79,55	77,45
3ª *Categoria*:			
Superiore 20 anni	118,22	116,42	114,32
dai 18 ai 20 anni	99,73	98,08	95,98
dai 16 ai 18 anni	89,19	87,79	85,74
inferiore 16 anni	71,61	70,06	68,01

Fanno parte della I Zona i seguenti Comuni:

I Zona — Capri, Castellammare di Stabia, Ischia, Napoli, Portici, Pozzuoli, Sorrento, Torre Annunziata.

Fanno parte della II Zona i seguenti Comuni:

II Zona — Acerra, Afragola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Caivano, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola, Casoria, Cercola, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Massalubrense, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Poggio Marino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Procida, Resina, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Agnello, S. Antimo, Saviano, Serra Fontana, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Vico Equense, Villaricca.

III Zona — Fa parte della III Zona tutto il restante territorio della Provincia, nonchè le frazioni dei Comuni appartenenti alla II Zona.

Quando un lavoro si svolge in un territorio appartenente a più Comuni classificati in zona diverse, si applicherà la tariffa media delle varie zone.

Agli operai residenti in Comuni della I Zona che vengono assunti in cantieri situati in Comuni in altre zone, sarà conservata la retribuzione stabilita per la I Zona.

Parimenti agli operai residenti nella II Zona che vengano assunti in cantieri della III Zona, sarà conservata la retribuzione della II Zona.

Art. 2.

LAVORI MARITTIMI

(Art. 23 C.C.N.L.)

Il personale imbarcato su galleggianti in navigazione per viaggi di trasporto da e per le cave, percepirà, per il detto lavoro fuori porto, oltre la paga giornaliera di otto ore, un compenso a forfait di sei ore di retribuzione globale per la penisola Sorrentina e quattro ore per Pozzuoli e Villa Inglese per ogni viaggio utile (cioè a discarica effettuata) di andata e ritorno da Napoli alle cave e viceversa.

Per altri viaggi dalle cave ad altre destinazioni, spetta un compenso mai inferiore a due ore che sarà stabilito in proporzione, per quanto riguarda la distanza, ai viaggi di cui al primo comma.

Nel caso che i mezzi d'opera siano costretti a poggiare per il cattivo tempo, per ciascuna poggiata è dovuto un ulteriore compenso forfetario di tre ore.

Per tutti gli altri lavori a bordo (cioè salpamenti di scogli, sistemazione di scogliere, etc.) il personale impiegato avrà diritto alla giornata lavorativa di otto ore, più il compenso per le eventuali ore di lavoro straordinario effettivamente prestato.

I capi-servizio (operai specializzati) percepiranno la paga fissa settimanale di sei giorni lavorativi di otto ore ciascuno per la permanenza a bordo a custodia del mezzo oltre l'eventuale compenso per le ore straordinarie corrisposte all'equipaggio e sempre che essi siano presenti sul mezzo.

Il personale non specializzato chiamato a bordo per servizio e che poi non venga utilizzato per causa di forza maggiore, ha diritto a un compenso forfetario di quattro ore.

Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nei precedenti commi, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto.

Per lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia della bocca del porto stesso.

Art. 3.

INDENNITÀ PER ZONA MALARICA

(Art. 26 C.C.N.L.)

La indennità per zona malarica, spettante nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 26 del Contratto Nazionale, è fissata nella misura di L. 40 giornaliere.

Art. 4.

MULTE

(Art. 48 C.C.N.L.)

I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali, per l'articolo 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 e della tabella alligata *a)* del contratto stesso, va assolto nella provincia di Napoli con la percentuale del 20,25% di cui il 9% a titolo di gratifica natalizia, il 5,05% a titolo di ferie, e il 6,20% a titolo di festività nazionali e infrasettimanali. Gli importi delle quote corrispondenti devono essere accantonati dalle Imprese presso la « Cassa Edile » della Provincia di Napoli, con versamenti trimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla Cassa stessa.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e festività scade il 30 settembre di ogni anno.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

— del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

— del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario medesimo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo statuto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Nota a verbale di contenuto contrattuale

L'accantonamento della percentuale indicata nell'articolo che precede sarà effettuato presso la Cassa Edile da quando e in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell'articolo stesso. In mancanza, si applicherà la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del contratto integrativo per la Provincia di Napoli del 22 aprile 1953.

Art. 6.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE

(Art. 61 C.C.N.L.)

Il contributo a favore del « Centro per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili di Napoli e Provincia » a carico delle Imprese che eseguono lavori nella provincia di Napoli viene stabilita nella misura dello 0,30% da calcolarsi sugli emolumenti soggetti a contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 7.

CASSA EDILE

(Art. 62 C.C.N.L.)

E' costituita la « Cassa Edile della Provincia di Napoli ».

L'attività della Cassa Edile è regolata da apposito statuto approvato dalle Associazioni provinciali di categoria stipulanti.

Per il conseguimento degli scopi della Cassa, gli operai dipendenti da Imprenditori che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia e gli Imprenditori stessi, esclusivamente per i lavori che si eseguono nel territorio della Provincia di Napoli, sono tenuti a versare un contributo paritetico nella misura dello 0,10% a carico dei prestatori di lavoro e dello 0,10% a carico degli Imprenditori, da calcolarsi sugli emolumenti soggetti a contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dall'Imprenditore sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo paritetico sono stabilite dalla Cassa Edile medesima.

Nota a verbale di contenuto contrattuale

Per assicurare le rendite necessarie alla funzionalità della Cassa, il funzionamento di essa avrà inizio quando od in quanto avranno vigore le norme di legge che rendono efficaci nei confronti di tutta la categoria le clausole contenute nell'articolo di cui sopra.

Art. 8.

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 55 del Contratto Nazionale va effettuato dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita con l'accordo 16 dicembre 1947, sostituito dall'accordo stipulato in data odierna, che si alliga al presente contratto di cui forma parte integrante.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Napoli, a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

ALLEGATO

ACCORDO 2 OTTOBRE 1959 PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DI NAPOLI

(*Omissis*).

visti l'art. 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959; *l'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati addetti all'industria edilizia, stipulato in Roma il 1° agosto* 1959; l'art. 8 del Contratto Collettivo Integrativo della Industria Edilizia, per la Provincia di Napoli stipulato in Napoli in data odierna;

si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

La domanda giudiziale relativa a controversie del lavoro nel settore edile non può essere proposta se non sia stato precedentemente esperito il tentativo di conciliazione sindacale di cui agli articoli che seguono.

L'obbligo di cui sopra si considera assolto anche quando, essendosi il prestatore di lavoro presentato dinanzi alla Commissione il giorno per il quale le parti sono state convocate, l'imprenditore sia rimasto assente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 2.

Il prestatore di lavoro che intenda promuovere la controversia deve farne denuncia al Sindacato al quale aderisce, il quale previo accordo con l'Associazione Costruttori, stabilirà la data nella quale dovrà essere esaminata la controversia stessa e che in ogni caso non dovrà essere successiva al quindicesimo giorno della denuncia. La denuncia deve essere sottoscritta dal lavoratore e, se costui sia analfabeta, da lui crocesegnata in presenza del rappresentante sindacale.

Art. 3.

L'Associazione Costruttori, avuta notizia dal Sindacato dei Lavoratori della esistenza della denuncia, procederà ad invitare l'imprenditore a mezzo lettera raccomandata per il giorno stabilito per l'esame della controversia.

Art. 4.

Le vertenze saranno esaminate nei locali messi a disposizione della Associazione Costruttori.

Art. 5.

Le parti, per la discussione della vertenza, saranno assistite da rappresentanti delle rispettive categorie o da funzionari delle Associazioni.

Le parti non possono farsi assistere da avvocati o procuratori, a meno che non si tratti di legali che fanno parte delle Associazioni stipulanti, preventivamente invitati ed autorizzati da queste ultime.

Art. 6.

Di ogni controversia, qualunque ne sia l'esito, dovrà essere redatto apposito processo verbale, nel quale si indicheranno oltre i nomi e le generalità delle parti, gli estremi della denuncia, la durata del rapporto di lavoro, le mansioni esercitate dai prestatori di lavoro e, dettagliatamente, le pretese che formano oggetto della richiesta, nonchè le eccezioni sollevate dalle parti e l'esito della controversia.

In caso di assenza di alcuna delle parti, o per altri giustificati motivi, la Commissione potrà concedere secondo la opportunità uno o al massimo due differimenti.

Art. 7.

Il verbale di avvenuta conciliazione ha l'efficacia di cui all'ultimo comma dell'art. 431 cod. civ. e le rinunce e le transazioni in esso contenute non sono più impugnabili ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 2113 codice civile.

Art. 8.

L'archivio dell'ufficio di conciliazione resta a disposizione delle Associazioni per qualsiasi notizia che possa occorrere a ciascuna di esse.

Art. 9.

Il presente Contratto entra in vigore il 1° gennaio 1960 ed ha la durata del Contratto Integrativo della Provincia di Napoli, di cui forma parte integrante, intendendosi tacitamente rinnovato, qualora non disdettato da una delle parti, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Visti il contratto e l'allegato che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ATTO IN DATA 2 OTTOBRE 1959, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno due del mese di ottobre in Napoli alla piazza dei Martiri n. 58, presso la sede dell'*Unione Industriale*, innanzi a me dottor Vincenzo Collara, notaio residente in Terzigno con l'ufficio quivi alla piazza Vittorio Emanuele n. 21, iscritto nel Collegio notarile del Distretto di Napoli, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le parti avendo i requisiti di legge, col mio consenso, rinunziano,

si sono costituiti i signori:

Mascoli ingegner *Giuseppe*, nato in Napoli il ventinove ottobre milleottocentottantanove e domiciliato in Napoli, via Crispi n. 105, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente, legale rappresentante dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, con sede in Napoli, piazza dei Martiri n. 58;

Cinicolo Carlo nato in Napoli il ventuno gennaio millenovecentodiciassette e domiciliato in Napoli, via Atri n. 20, sindacalista, nella sua veste di Segretario provinciale del Sindacato Provinciale di Napoli della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.) aderente all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) con sede in Napoli al corso Novara n. 57;

Lettera Vincenzo nato in Sant'Arpino (Caserta) l'undici marzo millenovecentoventisei ed ivi domiciliato al Vico 1° Compagnone n. 2, sindacalista, nella qualità di Segretario generale del Sindacato Provinciale di Napoli della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.) affiliata alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) con sede in Napoli, corso Umberto I n. 174;

Campochiaro Fieramonte nato in Pietra Stornina (Avellino) il trenta giugno millenovecentodiciassette e domiciliato in Napoli, via Solitaria n. 26, sindacalista, nella sua qualità di Segretario provinciale del Sindacato provinciale di Napoli della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.) aderente alla Confederazione Italiana Generale del Lavoro (C.G.I.L.), con sede in Napoli, via Costantinopoli n. 104;

tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali dichiarando di agire per conto delle organizzazioni sindacali su indicate, e che rappresentano, hanno richiesto il mio ministero per quanto segue:

Premettono i costituiti che in data odierna, tra la Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli, da una parte, ed il Sindacato provinciale di Napoli della Federazione Nazionale Edile, Affini e del Legno, nonchè il Sindacato provinciale di Napoli della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, ed il Sindacato provinciale di Napoli della Federazione Italiana del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini, dall'altra, si è stipulato il contratto collettivo di lavoro per gli operai addetti all'Industria Edilizia ed Affini della provincia di Napoli, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro in data ventiquattro luglio millenovecentocinquantanove.

Con l'art. « 7 » del predetto contratto collettivo integrativo, è stata costituita la « Cassa Edile della provincia di Napoli » e col medesimo articolo si è stabilito che l'attività della Cassa Edile di cui sopra, è regolata da apposito Statuto approvato dalle Associazioni provinciali di categoria, stipulanti il medesimo contratto collettivo.

Tanto premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i costituiti signori *Mascoli* ing. *Giuseppe, Cinicolo Carlo, Lettera Vincenzo* e *Campochiaro Fieramonte*, nelle rispettive qualità di rappresentanti delle Associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo integrativo di cui innanzi, espressamente dichiarano di approvare in ogni sua parte lo Statuto della « Cassa Edile della provincia di Napoli » che formato da diciannove articoli, previa lettura datane alle parti e sottoscrizione delle medesime a me notaio, si allega al presente sotto la lettera « A » per formarne parte integrante e sostanziale.

I costituiti dichiarano che alla nomina del Consiglio di amministrazione della « Cassa » e delle altre cariche sociali, si procederà in seguito, così come è stabilito negli articoli 7, 8, 9 e 11 dell'approvato Statuto.

Per quanto altro le parti si riportano allo Statuto allegato ed alle leggi che regolano la materia.

Del che si è redatto il presente atto da me notaio rogato e scritto di mio pugno in due fogli per facciate scritte cinque, sottoscritto e firmato in margine al primo foglio, dai costituiti e me notaio.

Di esso, delle due postille e dell'allegato, ho dato lettura ai costituiti, che interpellati, lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà.

ALLEGATO A

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE DENOMINAZIONE E DURATA

In conformità agli artt. 34 e 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia, del 24 luglio 1959 e degli artt. 5 e 7 del Contratto provinciale integrativo della provincia di Napoli del 2 ottobre 1959, è costituita in Napoli la « Cassa Edile ».

La Cassa avrà durata indeterminata nel tempo. Restano ferme le disposizioni di cui alle note di contenuto contrattuale in calce ai predetti artt. 5 e 7 del Contratto Integrativo.

Art. 2.

SEDE E FUNZIONE

La Cassa ha la sua sede in Napoli e adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente statuto, a favore degli operai dipendenti dai datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano le attività edilizie indicate nel Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, esclusivamente per i lavori che si eseguono nel territorio della provincia di Napoli, anche mediante la fornitura di sola mano d'opera.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa, è competente il Foro di Napoli.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha lo scopo:

a) di procedere all'accantonamento presso di essa delle somme di cui all'art. 5 del Contratto Integrativo dovute dai datori di lavoro per ferie, festività e gratifica natalizia;

b) di riscuotere i contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 7 del Contratto Integrativo stesso;

— di effettuare ai lavoratori il versamento delle somme di cui alla lettera *a*) per ciascuno di essi accantonate, nei termini e nei modi indicati dal ricordato art. 5 del Contratto integrativo;

— di utilizzare i fondi risultanti dai redditi attivi dell'Amministrazione per quelle opere di assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico che potranno essere stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 5.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

A tutti gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente il rapporto istituito presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui il nominativo dell'operaio che presta servizio alle dipendenze di una delle Imprese di cui all'art. 2 viene comunicato alla Cassa, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e del presente statuto.

Il rapporto cessa quando sono trascorsi 12 mesi dalla data dell'ultima erogazione effettuata dalla Cassa nei suoi confronti.

Art. 6.

CONTRIBUTI E VERSAMENTO ALLA CASSA

I contributi paritetici dovuti dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa sono stabiliti dai Contratti collettivi stipulati dalle competenti Associazioni sindacali di categoria. Gli stessi Contratti Collettivi stabiliscono anche quali indennità e compensi dovuti dai datori di lavoro ai lavoratori, vanno gestiti dalla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa stabilisce le relative modalità di versamento.

La quota del contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento sia della quota a proprio carico e sia di quella a carico del lavoratore.

In caso di inadempienza la Cassa può agire legalmente nei suoi confronti.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa può intervenire nei confronti del datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti per l'accantonamento delle percentuali di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, per indurla a provvedervi; spettando al lavoratore interessato l'azione nei confronti del datore di lavoro per conseguire il pagamento delle dette competenze.

Art. 7.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto da dodici membri nominati:

n. sei dall'Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli;

n. sei dalle Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il Contratto integrativo.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un biennio e si intendono riconfermati nella carica di biennio in biennio qualora dalle rispettive Associazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza di ciascun biennio.

Qualora si rendessero vacanti, per qualsiasi causa, dei posti di consigliere, l'Associazione sindacale interessata dovrà provvedere alla nomina dei sostituti che avranno, per la durata della carica, l'anzianità dei consiglieri sostituiti. Anche in caso di vacanza di posti il Consiglio di amministrazione continuerà a funzionare.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

deliberare le forme di assistenza e previdenza di cui all'art. 4 del presente statuto;

provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa; vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici, sia amministrativi;

curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;

promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse della Cassa;

assumere e licenziare il personale di concetto della Cassa e regolarne il trattamento economico;

prendere e accordare pegni ed ipoteche, prendere e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la denuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri e amichevoli compositori, muovere liti e recederne; nominare procuratori speciali; acquistare, vendere e costruire immobili;

svolgere tutte le altre attività ad esso demandate dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta il bimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal presidente o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eventuale urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche per telefono o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal presidente della Cassa e ad essa può assistere, con voto consultivo il direttore, che funziona da segretario.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha un voto. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 8.

IL PRESIDENTE

Il presidente della Cassa viene eletto dal Consiglio di amministrazione tra i membri dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli.

Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Consiglio di amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimenti il presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutto o parte dei suoi poteri.

Spetta al presidente della Cassa di:

rappresentare la Cassa di fronte ai terzi a stare in giudizio;

promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

sovraintendere, di concerto con il vice presidente, all'applicazione del presente statuto;

assumere e licenziare il personale non di concetto;

dare esecuzione, di concerto con il vice presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto e che gli vengano affidati dal Consiglio di amministrazione;

Il presidente ha la firma sociale.

Art. 9.

VICE PRESIDENTE

Il vice presidente della Cassa viene eletto dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dalle Associazioni dei lavoratori edili.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Consiglio di amministrazione.

Spetta al vice presidente di:

sovraintendere, di concerto con il presidente, all'applicazione del presente statuto:

dare esecuzione, di concerto con il presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

In caso di assenza o di impedimenti, il vice presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri.

Art. 10.

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche di cui sopra sono gratuite.

Art. 11.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) Composizione.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Associazione Costruttori della Provincia di Napoli, che ne è presidente, e due dalle Associazioni operaie edili della provincia di Napoli.

Le predette Associazioni stipulanti designano inoltre due sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore,

b) Durata.

I sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

c) Compensi.

Ai sindaci è corrisposto uno compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione possibilmente in sede di approvazione del bilancio.

d) Attribuzioni.

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllare la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta il mese ed ogni qualvolta il presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Consiglio di amministrazione nomina un direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di direttore.

Per le assunzioni e i licenziamenti del rimanente personale valgono le disposizioni stabilite dagli artt. 7 ed 8.

Art. 13.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

Art. 14.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui all'art. 4 del presente statuto;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie e festività, di cui allo stesso art. 4;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia e ferie;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo vengono in possesso della Cassa.

Art. 15.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianti e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal presidente e dal vice presidente; sulla base delle suddette documentazioni, qualsiasi prelievo o pagamento deve essere effettuato con la firma del presidente, o di chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 4.

Art. 16.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre di agni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Art. 17.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Associazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa.

La messa in liquidazione della Cassa dovrà inoltre operarsi:

qualora essa cessi da ogni attività per disposizione di legge;

qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

qualora, per qualsiasi motivo, cessi la efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro in ordine all'accantonamento presso la Cassa delle percentuali di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 e all'obbligo del pagamento dei contributi paritetici a favore della Cassa di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, automaticamente cesserà l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso la Cassa le percentuali di cui al precedente comma, e per essi e per i lavoratori di pagare i contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 4.

Nelle ipotesi di messa in liquidazione della Cassa, le Associazioni sindacali provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dalla Associazione di parte industriale e tre dalle Associazioni di parte operaia: trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il presidente del Tribunale di Napoli.

Le anzidette Associazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Associazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal presidente del Tribunale di Napoli, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Associazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 18.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente statuto deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il parere delle associazioni stipulanti, le quali sono tenute ad esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 19.

NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Visti l'atto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

In Salerno, il 30 settembre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COSTRUTTORI di Salerno, rappresentata dal Presidente comm. *Giovanni Coraggio*, assistito dall'avv. *Carmine Cuomo*, segretario dell'Associazione medesima, dal dott. *Luigi Priore* e dal dott. *Mariano Cairone*.

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dai sigg.: *Ragosta Matteo* e *Cacciapuoti Raffaele*, assistiti dal sig. *Armando Viviani*, Consegretario della Camera Confederale del Lavoro di Salerno;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentata dai sigg.: *Vicinanza Alfonso* ed *Arturo Francesco*, assistiti dal sig. *Pellegrino Emilio*, Segretario Sindacale della C.I.S.L. Provinciale;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI e DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Schettini Ulrico*, assistito dal sig. *Giordano Vincenzo* della Segreteria Provinciale della U.I.L.

viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, da valere per tutto il territorio della Provincia di Salerno per le imprese dell'industria delle costruzioni edili ed affini e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 1960 i minimi orari di paga base per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini della Provincia di Salerno, comprensivi della indennità di caropane per lavori pesanti, sono i seguenti:

	Lire
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	177 —
dai 18 ai 20 anni	172,11
dai 16 ai 18 anni	152,45
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	158,12
dai 18 ai 20 anni	153,51
dai 16 ai 18 anni	135,03
inferiore ai 16 anni	111,89
Manovale specializzato:	
superiore ai 20 anni	142,29
dai 18 ai 20 anni	132,88
dai 16 ai 18 anni	105,08
inferiore ai 16 anni	83,02
Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	132,66
dai 18 ai 20 anni	124,01
dai 16 ai 18 anni	98,27
inferiore ai 16 anni	68,69
DONNE	
1ª *Categoria:*	
superiori ai 20 anni	133,07
dai 18 ai 20 anni	111,61
dai 16 ai 18 anni	105,20
inferiori ai 16 anni	93,24
2ª *Categoria:*	
superiori ai 20 anni	119,63
dai 18 ai 20 anni	100,49
dai 16 ai 18 anni	89,24
inferiori ai 16 anni	77,77
3ª *Categoria:*	
superiori ai 20 anni	111,68
dai 18 ai 20 anni	94,16
dai 16 ai 18 anni	84,21
inferiori ai 16 anni	67,71

Si dà atto che nei minimi salariali sopra riportati non è compresa la indennità di contingenza.

Per le paghe degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento all'articolo 8 del contratto collettivo nazionale.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al 2° comma dell'art. 7 del contratto nazionale, si conviene che la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai di cui trattasi non potrà eccedere le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali effettive.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e gli operai che li compiono saranno retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilanci, cavallo o comunque in sospensione) . 10 %

2) lavori su scale aeree tipo porta . 18 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . 26 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 17 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai cm. 12) 8 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai metri tre . 23 %

7) costruzione di pozzi a profondità:
- a) da m. 3,50 a m. 10 . 15 %
- b) oltre i m. 10 . 25 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 12 %

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . 5 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 5 %

13) lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe . . 5 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:
- fino a m. 10 . 36 %
- da m. 10 a m. 16 . 66 %
- da m. 16 a m. 22 . 96 %
- oltre m. 22 . 132 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . 11 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento 10 %

17) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale . 36 %

b) ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 36 %

c) ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie . 30 %

d) ai lavori per opere sussidiarie 30 %

e) al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . 30 %

f) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 6 %

Quando durante i lavori in galleria si riscontra presenza di gas i lavoratori che esplicano la loro attività nella zona, oltre alle percentuali sopra indicate, godranno di un'ulteriore maggiorazione pari al 20% della paga globale.

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17) una ulteriore indennità dell'11 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra di martelli) 5 %

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale, la indennità per lavori in alta montagna, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 del contratto stesso, è stabilita, per i lavori che si eseguono oltre i m. 1.000 s. l. m., nella misura del 5 % della paga conglobata.

Per i lavori eseguiti in zone malariche od infettive, determinate dalle competenti autorità sanitarie e per il periodo annuale dal 1° maggio al 31 ottobre verrà corrisposta una indennità pari alla maggiorazione del 5 % della paga globale.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga globale ed indennità di contingenza) di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è del 20,25 %.

La suddetta percentuale complessiva risulta così composta:

gratifica natalizia	9 %
ferie	5,05 %
festività nazionali ed infrasettimanali . .	6,20 %

Le imprese dovranno accantonare mensilmente presso un Istituto bancario il 20,25 % in attesa che entri in funzione la Cassa Edile.

In tale attesa, la percentuale del 20,25 % sarà corrisposta agli operai dal giorno 20 al 24 dicembre di ogni anno.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di detto termine, l'impresa provvederà alla corresponsione di tale percentuale all'atto del licenziamento.

Art. 6.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del contratto collettivo nazionale, viene costituita la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Salerno e Provincia.

La Cassa inizierà la sua attività nel termine di un mese dalla data in cui verrà riconosciuta efficacia giuridica « erga omnes » ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741, (con relativa pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) al contratto collettivo nazionale per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini stipulato in data 24 luglio 1959.

Conseguentemente, con la data e le norme da stabilirsi, le imprese dovranno versare alla predetta Cassa l'importo del 20,25 % dovuto per ferie, gratifica natalizia e festività.

Per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa, con decorrenza da determinarsi in relazione a quanto stabilito nei precedenti capoversi, un contributo complessivo pari allo 0,40 % degli elementi della retribuzione sui quali viene computata la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività, a carico, in misura paritetica dello 0,20 % del datore di lavoro e dello 0,20 % del prestatore di opera.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del *contratto* collettivo nazionale è fissata nel 5,16 % della retribuzione globale (paga base di fatto ed indennità di contingenza) e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

La suddetta indennità sarà corrisposta dalle imprese direttamente agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga.

Art. 8.

SCUOLE

Le parti convengono di incontrarsi per l'esame e la pratica attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 61 del contratto nazionale.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in data 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 866.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo di lavoro 26 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;

Visti, per la provincia di Cosenza:

il contratto collettivo integrativo di lavoro 1° ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili ed Affini e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (F.E.N.E.A.);

l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, e relativo Statuto, concernente la costituzione della Cassa Edile Cosentina, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 1° ottobre 1959;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1° ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali — Sezione Costruttori — ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori della Edilizia (F.E.N.E.A.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Catanzaro, in data 1° febbraio 1960, n. 1 e n. 5 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960 e 7 dicembre 1960, n. 1 della provincia di Reggio Calabria, in data 25 gennaio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959;

per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959 e l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, concernente la costituzione della Cassa Edile Cosentina;

per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 19. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 26 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

In Catanzaro, addì 26 settembre 1959,

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli 5, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 34, 46, 60, 61, 62, 68, 69, dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959,

tra

il GRUPPO PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI di Catanzaro, rappresentato dal presidente ing. *Manlio Bruni*, dal vice presidente ing. *Bruno Varano* e dal consigliere cav. *Luigi Borelli*,

con l'assistenza dell'ASSOCIAZIONE PROVINCALE INDUSTRIALI di Catanzaro, rappresentata dal direttore rag. *Silvio Martuccelli* e dal funzionario dott. *Arturo Barbato*

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO — F.N.E.A.L. — SINDACATO PROVINCIALE di Catanzaro, rappresentato dal segretario provinciale sig. *Rocco Schirripa*,

con l'assistenza della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Catanzaro, aderente all'U.I.L., rappresentata dal segretario provinciale cav. *Pasquale Brunetti* e dal funzionario sig. *Salvatore Veraldi*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI — F.I.L.C.A. — SINDACATO PROVINCALE di Catanzaro, rappresentato dal segretario provinciale sig. *Ugo Zanzottera*,

con l'assistenza della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Catanzaro, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal segretario generale sig. *Roberto Pomini* e dal segretario sindacale della stessa sig. *Antonio Cosma*,

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA e INDUSTRIE AFFINI — F.I.L.L.E.A. — SINDACATO PROVINCIALE di Catanzaro, rappresentato dal segretario provinciale sig.. *Bruno Genco*,

con l'assistenza della CAMERA CONFEDERALE PROVINCIALE DEL LAVORO di Catanzaro, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal segretario responsabile sig. *Pasquale Poerio* e dal consegretario rag. *Ernesto Tassone*,

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si stipula il presente Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Catanzaro,

per le Imprese dell'Industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature;

e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

INCASELLAMENTO CATEGORIE

(Artt. 5 e 68 C. N.)

L'incasellamento delle categorie resta fissato secondo le declaratorie e le esemplificazioni riportate al citato art. 5 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, con la seguente aggiunta:

Capo d'arte: operaio specializzato.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

(Artt. 7 e 68 del C. N.)

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali per tutti i mesi dell'anno, senza alcuna eccezione e deroga.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

(Artt. 14, art. 8 - 3° e 4° ed allegati *A* e *B* del C. N. 24-7-1959)

I minimi di paga base, comprensivi dell'indennità di caro pane per lavori pesanti, restano fissati come segue per la provincia di Catanzaro.

1) *Operai di produzione*

Minimi di paga base oraria:

A) UOMINI

Operaio specializzato:

superiore ai 20 anni	L.	165,09
dai 18 ai 20 anni	»	160,48
dai 16 ai 18 anni	»	142,22

Operaio qualificato:

superiore ai 20 anni	L.	146,22
dai 18 ai 20 anni	»	142,00
dai 16 ai 18 anni	»	124,87
inferiore ai 16 anni	»	103,52

Manovale specializzato:

superiore ai 20 anni	L.	131,04
dai 18 ai 20 anni	»	122,39
dai 16 ai 18 anni	»	96,81
inferiore ai 16 anni	»	76,53

Manovale comune:

superiore ai 20 anni	L.	121,41
dai 18 ai 20 anni	»	113,46
dai 16 ai 18 anni	»	89,94
inferiore ai 16 anni	»	62,96

B) DONNE

1ª *categoria*:

superiore ai 20 anni	L.	123,02
dai 18 ai 20 anni	»	103,24
dai 16 ai 18 anni	»	97,34
inferiore ai 18 anni	»	86,27

2ª *categoria*:

superiore ai 20 anni	L.	110,22
dai 18 ai 20 anni	»	92,59
dai 16 ai 18 anni	»	82,27
inferiore ai 16 anni	»	71,66

3ª *categoria*:

superiore ai 20 anni	L.	102,22
dai 18 ai 20 anni	»	86,27
dai 16 ai 18 anni	»	77,12
inferiore ai 16 anni	»	61,98

2) *Capo d'arte* (operaio specializzato).

Date le particolari mansioni che il capo d'arte deve svolgere, si conviene di corrispondergli, per orario normale di lavoro di 8 ore giornaliere, la *paga base minima giornaliera* dell'operaio specializzato, maggiorata di L. 160, pari a . . . . . . L. 1.480,72

3) *Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.*

Con riferimento all'art. 8 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, per le seguenti categorie e per gli operai di età superiore ai 20 anni sono stabiliti i seguenti *minimi giornalieri di paga base*, comprensivi della indennità di caropane per lavori pesanti, riferiti ad un orario normale giornaliero di 10 ore o settimanali di 60 ore.

Operai qualificati.

Autista conducente, in possesso della patente e che provvede alla ordinaria manutenzione del mezzo meccanico affidatogli . L. 1.315,98

Manovali comuni

Fattorino: addetto alla pulizia dei locali ed a quei servizi interni ed esterni che non siano propri dell'impiegato.

superiore ai 20 anni	L.	1.092,69
dai 18 ai 20 anni	»	1.021,14
dai 16 ai 18 anni	»	809,46
inferiore ai 16 anni	»	566,64
guardiano o custode	»	1.092,69

Al guardiano, portiere o custode, di età superiore ai 20 anni, con alloggio nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per l'orario normale di lavoro di 12 ore giornaliere o di 72 settimanali, compete il *minimo giornaliero di paga base*, comprensivo di caropane per i lavori pesanti di . . . . » 1.214,10

N. B. — Ai lavoratori avanti elencati spetta inoltre l'indennità di contingenza nella misura vigente nel periodo di occupazione.

Al guardiano notturno (con o senza alloggio), a norma dell'art. 8, quarto comma, del contratto nazionale 24 luglio 1959 è naturalmente riconosciuta inoltre una maggiorazione dell'8 % sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza e sull'indennità speciale vigenti nel periodo della prestazione di lavoro, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE

(Art. 15 ed alleg. *C* del C. N. 24-7-1959)

L'indennità speciale per la provincia di Catanzaro resta fissata nella misura percentuale del 5,75 per cento da computarsi sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza per tutte le ore effettivamente prestate.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

(Artt. 23, 68 ed alleg. *D1*, *D2*, *D3* del C. N. 24-7-1959)

Le percentuali di maggiorazione da computare sulla paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, restano così fissate per la provincia di Catanzaro:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 13 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 13 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 25 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 20 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acque debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) . 22 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 15 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 ½ a 10 . . . . 15 %

b) oltre i m. 10 . . . . 16 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 10 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso . 25 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 28 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 10 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 10 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 25 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 22 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . 12 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a 10 . . . . 34 %

b) da oltre m. 10 a 16 . . . . 46 %

c) da oltre m. 16 a 22 . . . . 60 %

d) da oltre m. 22 . . . . 84 %

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale . . . . 24 %

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . . 24 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie . . . . 20 %

— ai lavori per opere sussidiarie . . . 20 %

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . . . 20 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 12 %

Ai personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18 la ulteriore indennità del . . . . 8 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Addetti ai lavori marittimi

A conferma della dichiarazione inserita in premessa al Contratto Nazionale 24 luglio 1959:

I Sindacati Provinciali dei Lavoratori edili ed Affini stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perchè non è da essi rappresentato.

Il Gruppo Provinciale dei Costruttori Edili dichiara che le Imprese Edili che eseguono opere marittime restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche al personale marittimo.

Personale imbarcato su natanti

Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova fuori del porto, vengono riconosciute le seguenti indennità in percentuale sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità speciale):

a) indennità per rischio mine, quando il natante si trova in zone ove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine e limitatamente alle ore in cui il natante si trova in dette zone . . . . . . 6 %

b) indennità per lavori fuori porto . . . 10 %

c) indennità per trasferimento di natanti . 15 %

Lavori sotto acqua: palombari

Indennità del . . . . 100 %

da calcolarsi sulla retribuzione globale come sopra e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore a un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla Impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA

(Artt. 26 e 68 2° comma, lett. *a* del C. N.)

Con riferimento all'art. 26 del C. N. 24 luglio 1959 ai lavoratori che prestano la loro opera in lavori eseguiti in zona la cui altitudine supera i mille metri sul livello del mare, è dovuta una indennità di lire sei per ogni ora di lavoro.

La suddetta indennità non si corrisponde agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Parimenti, l'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del richiamato contratto nazionale, è fissata nella misura di lire sei per ogni ora di lavoro effettuata.

Detta indennità è dovuta per il periodo che va dal 15 aprile al 31 ottobre.

Art. 7.

ALLOGGIAMENTI E CUCINE — CANTIERI DISAGIATI

(Art. 27 C. N.)

Con riferimento all'art. 27 del C. N. 24 luglio 1959 ed in considerazione della eccezionale estensione del territorio di alcuni comuni della provincia, nei casi di cantieri situati in località lontane oltre 8 chilometri dai centri abitati, intendendosi per tali anche le frazioni dei comuni medesimi, e di accesso particolarmente disagiato in quanto non serviti da linee ferroviarie o automobilistiche o da altri mezzi pubblici di trasporto, la Impresa, ove non provveda all'alloggiamento secondo il disposto del predetto articolo 27 e non fornisca a sue spese il mezzo di trasporto, corrisponderà ai lavoratori occupati nel cantiere, un rimborso spese di lire settanta giornaliere.

Lo stesso rimborso spese è dovuto ai lavoratori occupati in cantieri distanti oltre quindici chilometri dai suddetti centri abitati ma serviti da mezzi pubblici di trasporto.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

(Art. 34 ed alleg. E del C. N. 24-7-1959)

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (art. 31 C. N.), gratifica natalizia (art. 32 C. N.), e festività nazionali ed infrasettimanali, anche se cadenti di domenica (art. 33 C. N.), è assolto dalle Imprese che eseguono lavori nella provincia di Catanzaro con la corresponsione della percentuale complessiva del 20,25 % calcolata sulla paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e sull'utile di cottimo per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

La suddetta percentuale risulta così composta:

a) gratifica natalizia	9,00 %	
b) festività	6,20 %	= 15,20 %
c) ferie (non godute)		5,05 %
Totale come sopra		20,25 %

La percentuale per ferie (5,05 %) non è assoggettabile a contributi e ritenute.

Con riferimento al 7° comma dell'art. 34 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali, anche se cadenti in giorno di domenica, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio, è assolto dalle Imprese mediante la corresponsione delle seguenti percentuali calcolate come sopra:

— per i periodi di assenza per malattia . 12,65 %

— per i periodi di assenza per infortunio:

a) fino al 90° giorno continuativo d'inabilità . . . . 11,15 %

b) dal 91° giorno continuativo d'inabilità in poi . . . . 8,85 %

L'importo delle sopra elencate percentuali sarà versato dalla Impresa al lavoratore per ogni periodo di paga unitamente al salario, e ciò fino a quando non sarà istituita la Cassa Edile, alla quale dovrà successivamente affluire l'importo delle percentuali suddette.

Art. 9.

CUSTODIA DEGLI INDUMENTI, DEI CICLI E MOTOCICLI LOCALI PER GLI OPERAI

(Art. 46 C. N.)

Per l'esatta applicazione delle norme contenute nello art. 46 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 le Aziende prenderanno contatto con le Commissioni Interne secondo quanto previsto dall'art. 2 — n. 1 dell'Accordo Interconfederale 8 maggio 1953.

Le imprese provvederanno i cantieri di un locale, di un tavolo ed un adeguato numero di panche per consentire ai lavoratori di consumare i pasti in luogo idoneo e con maggiore comodità.

Le Aziende sono tenute altresì alla istituzione nei cantieri chiusi di uno o più gabinetti di decenza adeguatamente alle esigenze corrispondenti al numero dei lavoratori occupati.

Art. 10.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

(Art. 60 C. N.)

In attesa della regolamentazione dell'apprendistato in sede nazionale, si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 ed al relativo regolamento.

Per quanto concerne la durata dell'apprendistato ed i criteri per la determinazione dei minimi di paga base oraria da corrispondere agli apprendisti, si fa riferimento alle norme dell'art. 53 del C.C.N.L. 18 dicembre 1954, richiamate espressamente dal citato art. 60 del C.C.N.L. 24 luglio 1959; norme che vengono qui di seguito riportate ed aggiornate:

a) *Definizione dell'apprendista.*

Agli effetti del presente contratto, è apprendista colui che è occupato presso una delle Imprese edili ed affini allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato (muratore, carpentiere, ferraiuolo, minatore di galleria, armatore di galleria, pittore, decoratore, ecc.).

b) *Età di assunzione.*

Può essere assunto come apprendista — con comunicazione scritta che precisi che l'assunzione è stata effettuata nella qualità di apprendista — chi abbia compiuto 14 anni, ma non oltrepassato i 18 anni di età.

c) *Durata del tirocinio.*

La durata del periodo del tirocinio è stabilita in tre anni ad esclusione degli addetti ai lavori di decorazione in pittura, a vernice, in rilievo (stucchi) ed a mosaico, per i quali viene stabilito in quattro anni se il tirocinio s'inizia prima del 16° anno di età.

Per coloro che siano in possesso di licenza di Scuole Edili di qualificazione istituite dalla categoria o da altri riconosciute equipollenti dalle Associazioni Sindacali di Categoria, si conviene di stabilire il periodo di apprendistato con accordo provinciale da stipulare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo dell'apprendistato, può essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria di operaio qualificato.

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia terminato il periodo di apprendistato e non sia in grado di compiere il capolavoro, conserverà l'ultima paga raggiunta durante il periodo contrattuale di apprendistato, finchè non riuscirà a compiere il capolavoro.

Il capolavoro sarà compiuto presso una delle predette Scuole di qualificazione della provincia, scelta di comune accordo tra le Associazioni provinciali.

d) *Documentazione dei titoli.*

Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell'apprendistato di cui al precedente comma, l'apprendista dovrà presentare, all'atto dell'assunzione (o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro) il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.

e) *Interruzione del tirocinio.*

Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a sei mesi consecutivi presso la stessa impresa o altre imprese del ramo, esplicando mansioni nella categoria alla quale devono essere adibiti nella stessa e nella nuova Impresa, il periodo dell'apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell'apprendistato, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.

f) *Obblighi del datore di lavoro.*

Il datore di lavoro ha l'obbligo: di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio; di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perchè frequenti i corsi diurni eventualmente istituiti od approvati dalle Associazioni Sindacali di categoria.

g) *Trattamento economico.*

La paga base oraria iniziale dell'apprendista sarà quella del manovale comune dell'età corrispondente, con la riduzione del 10%.

Durante il periodo di tirocinio, trascorso il primo semestre, saranno corrisposti agli apprendisti aumenti semestrali.

Ciascuno di tali aumenti sarà, per gli apprendisti operai qualificati pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori o mosaicisti, pari ad un ottavo della differenza fra la paga del qualificato e quella iniziale, e per gli apprendisti operai qualificati degli altri mestieri, pari ad un sesto della stessa differenza.

Gli apprendisti di cui al secondo comma della lettera *c*), per i quali dovrà essere determinato il periodo di apprendistato, godranno all'inizio dell'apprendistato, del trattamento economico che essi avrebbero acquisito se, in relazione a quanto previsto nei commi precedenti, avessero effettivamente prestato servizio come apprendisti per un periodo di tempo pari a quello del quale è stato per essi diminuito il periodo massimo contrattuale di apprendistato. Gli stessi godranno poi successivamente degli aumenti semestrali previsti nei commi precedenti, come tutti gli altri apprendisti.

All'apprendista sarà corrisposta l'indennità di contingenza in relazione alla sua età.

Art. 11.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

(Art. 61 C. N.)

Con riferimento all'art. 61 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo al fine di procedere alla istituzione di scuole professionali per la formazione di maestranza edile.

Art. 12.

CASSA EDILE

(Art. 62 C. N. 24-7-1959)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previsto dall'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ed a seguito della pubblicazione del presente accordo nell'apposito bollettino di cui all'art. 3 della stessa legge, è istituita la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Catanzaro.

Le norme statutarie ed il relativo regolamento di attuazione saranno concordati dalle Organizzazioni interessate entro e non oltre tre mesi dalla data sopra indicata.

Al fine di garantire il funzionamento e lo sviluppo della Cassa Edile viene istituito un contributo paritetico, a carico cioè sia dell'Impresa che dei Lavoratori, dello 0,20% sull'importo degli elementi della retribuzione assoggettabili ai contributi per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

(Art. 68 - 1° comma lett. *b*) C. N.)

Resta convenuto che le Imprese provvederanno agli attrezzi di lavoro occorrenti alle maestranze per l'esercizio dell'attività lavorativa.

A tenore dell'art. 68 - 1° comma lett. *b*) del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, agli operai cui è richiesto dall'Impresa l'apporto di attrezzi di lavoro è dovuto un particolare compenso nella misura di lire 15 (quindici) giornaliere a titolo di rimborso spesa e logorio attrezzi.

La manutenzione di detti attrezzi è posta a carico dell'Impresa.

Art. 14.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

(Art. 69 C. N. 24-7-1959)

Salvo quanto diversamente previsto, per la decorrenza, dall'articolo 12 relativo alla Cassa Edile, le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Catanzaro a partire dal 1° gennaio 1960.

Esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Edili ed Affini del 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

In Cosenza, addì 1° ottobre 1959,

tra

IL SINDACATO PROVINCIALE DEI COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI, rappresentato dal suo Presidente gr. uff. ing. *Silvio Giannico* e dalla delegazione industriale, nelle persone dei sigg.: ing. *Gino Manfredi,* ing. *Giannetto Laratta,* ing. *Francesco Guido,* assistiti dal Direttore dell'Associazione degli Industriali dott. *V. M. Borrello* e dal dott. *Ferdinando Tarzia;*

e

la F.I.L.C.A. Provinciale di Cosenza, aderente alla FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario *Luigi Caracciolo,* assistito dal sig. NICOLÒ REVERDITO, Segretario della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

IL SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI LEGNO ED AFFINI della Provincia di Cosenza, aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal Segretario sig. *Franco Castiglione,* assistito dal dott. *Antonio Bloise,* Segretario della Camera Confederale del Lavoro, e dai signori: *Gerardo Donato ed Edoardo Fata;*

IL SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI della Provincia di Cosenza, aderente alla F.E.N.E.A., rappresentato dal sig. *Giuseppe Caputo,* Segretario della U.I.L. di Cosenza;

Tenute presenti le norme del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 18 luglio 1955 per gli operai addetti all'industria edilizia della Provincia di Cosenza, integrativo del C.C.N.L. 18 dicembre 1954, prorogato per effetto dell'art. 68 del C.C.N.L. 13 settembre 1957 e con le modifiche previste dal Contrato stesso;

Effettuata la ricognizione delle modifiche al sopracitato Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro contenute nel nuoco C.C.N.L. 24 luglio 1959:
viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, da valere in tutto il territorio della provincia di Cosenza per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), industrie affini all'edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Con riferimento ed in deroga all'art. 3 del C.C.N.L., tenuto conto di riconosciute ed inderogabili necessità locali, l'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne sono consentiti unicamente per i servizi di trasporto materiali dove non è possibile effettuare tali servizi a mezzo ruota, sempre che non vi sia disponibile in loco mano d'opera maschile che si adatti alla esecuzione dei servizi stessi.

Art. 2.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Operai specializzati:

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio e da preparazione tecnico-pratica.

Operai qualificati:

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

Operai comuni (manovali specializzati):

Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro, oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorre qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purchè non siano operai qualificati.

Manovali comuni:

Per manovali comuni si intendono tutti coloro che non appartengono alla categoria precedente, compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.

Resta fermo che l'operaio, a qualsiasi categoria e qualifica appartenga, verrà retribuito in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto, semprechè non venga adibito a mansioni di categoria superiore a quella di assunzione.

Operai specializzati: A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

— Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire, su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato o di natanti;

— Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, murature di mattoni a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzioni di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o a forma gotica;

— Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali;

— Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno e in ferro;

— Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato;

— Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera;

— Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento;

— Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento;

— Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;

— Cementista formatore: capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme di gesso od in cemento, su modello o disegno;

— Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore;

— Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomeranti, sia al banco che sul posto;

— Decoratore in pittura: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaro scuro: macchiature ad imitazioni legni e marmi; dorature in fogli, scritture di insegne;

— Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento;

— Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in grès, vetro e ceramica, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;

— Palchettista: che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto;

— Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno;

— Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica;

— Tappezzieri di parati speciali (linkustra, tekko, salubra e simili);

— Asfaltatore civile: capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili con asfalto colato;

— Scalpellino: che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici sia su marmo sia su pietra;

— Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori.

Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10 % (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14 % (quattordici per cento).

— Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatoi; colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatoi;

— Autista fornito di patente Diesel, conducente di autotreni;

— Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, in officina o su natanti ordinari riparazioni e installazioni;

— Autista o motoscafista meccanico: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;

— Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, seraper, ruspa e simili; addetto alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle;

— Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

— Conducente di coperta e di macchina di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari. In questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati;

— Nostromo di prima;

— Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee.

Operai qualificati: A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

— Carpentiere in legno o in ferro: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati per gli specializzati, già considerati o da considerarsi eventualmente nei contratti collettivi ed in base a condizioni obiettive locali);

— Muratore: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per il muratore specializzato, considerati o da considerarsi come sopra detto per il carpentiere);

— Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedano la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno;

— Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature;

— Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino;

— Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro;

— Cementista per pietra artificiale;

— Scalpellino e martellista per pietra artificiale;

— Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo;

— Lucidatore di pietra artificiale;

— Squadratore di tufo;

— Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere;

— Stuccatore comune di soffitti e pareti;

— Stuccatore da banco comune;

— Decoratore, tappezziere: che sa eseguire lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il decoratore e tappezziere specializzato;

— Imbiancatore e colorista: che sa eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi sperficie;

— Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature;

— Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento;

— Pavimentatore e posatore di rivestimenti: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati delle due categorie, ma non a disegno;

— Palchettista: capace di eseguire pavimenti di legno di tipo comune;

— Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell'operaio specializzato;

— Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno;

— Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;

Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;

— Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;

— Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze;

— Scalpellino stradale;

— Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che regolarizza lo scartamento con foratura delle traverse o dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;

colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami dei binari con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);

colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;

colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dalla Amministrazione delle FF. SS. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione;

— Motorista o meccanico o elettricista di 2ª: addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti;

— Autista o motoscafista: capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina;

— Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

— Meccanico ed elettricista comune;

— Autista conducente di autoveicoli diversi;

— Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di 2ª su natanti, per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare;

— Conduttore di locomobili a vapore, per cui è richiesta la patente di 4° grado;

— Conducente di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motori di propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;

— Fabbro di cantiere;

— Lattoniere e tubista comune;

— Nostromo di 2ª;

— Palombaro di 2ª;

— Guida palombaro;

— Campanaro pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio;

— Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri.

Operai comuni (*Manovali specializzati*): A titolo di esempio sono considerati operai comuni (manovali specializzati):

— Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

— Calcinaio o calcinarolo (addetti all'impasto della calce);

— Piegaferro;

— Massicciatore stradale;

— Battitore o aiutante posatore stradale;

— Spezzatore o spaccapietre o pietriscante (dimazzatore attozzatore di pietre);

— Verniciatore di 2ª: capace di eseguire lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio, di griglie, antine a vetri, ferrate, tralicci, pensiline, caloriferi ed opere in ferro in genere;

— Gettatore o tubista in cemento;

— Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie;

— Addetto all'uso dei vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa;

— Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti;

— Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore di pavimenti;

— Aiutante posatore di coperture impermeabili;

— Bitumatore o catramista stradale;

— Canneggiatore;

— Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;

colui che effettua lo stringimento delle caviglie e delle chiavarde e dei binari;

colui che esegue lo smontaggio dei binari;

colui che esegue il cambio delle traverse e dei legnami:

colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello delle linee ferroviarie secondarie;

— Addetto al funzionamento di macchinario;

— Frenatore addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, addetto esclusivamente alla frenatura;

— Aiutante fuochista;

— Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta dei lavori dell'armamento ferroviario;

— Carrettiere, barcaiolo, battellante;

— Marinaio;

— Cuciniere.

Manovali comuni: A titolo di esempio sono considerati manovali comuni:

— Badilante: che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le cognizioni e la capacità propria del terrazziere;

— Addetto ai lavori dell'armamento ferroviario: che compie lavori di sola copertura e scopertura, di trasporto, di carico e scarico di materiali, di terra, di ghiaia e di pietrisco, lavori di diserbamento o ad esso simili, nonchè ogni altra mansione di manovalanza;

— Addetto al servizio dei massicciatori stradali;

— Stradino;

— Manovale addetto alle cave di sabbia;

— Addetto a trasporti con carriole, decauville;

— Guardiano o custode;

— Spalatore di neve;

— Facchino;

— Aiuto cuciniere, sguattero.

Le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.

Minimi di paga oraria

UOMINI

Operai specializzati:

superiori ai 20 anni	L.	165,09
dai 18 ai 20 anni	»	160.48
dai 16 ai 18 anni	»	142,22

Operai qualificati:

superiori ai 20 anni	L.	146,22
dai 18 ai 20 anni	»	142 —
dai 16 ai 18 anni	»	124,87
inferiori ai 16 anni	»	103,52

Manovali specializzati:

superiori ai 20 anni	L.	131,04
dai 18 ai 20 anni	»	122,39
dai 16 ai 18 anni	»	96,81
inferiori ai 16 anni	»	76,53

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	L.	121,41
dai 18 ai 20 anni	»	113,46
dai 16 ai 18 anni	»	89,94
inferiori ai 16 anni	»	62,96

DONNE

1ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	L.	123,02
dai 18 ai 20 anni	»	103,24
dai 16 ai 18 anni	»	97,34
inferiori ai 16 anni	»	86,27

2ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	L.	110,22
dai 18 ai 20 anni	»	92,59
dai 16 ai 18 anni	»	82,27
inferiori ai 16 anni	»	71,66

3ª *categoria*:

superiori ai 20 anni	L.	102,22
dai 18 ai 20 anni	»	86,27
dai 16 ai 18 anni	»	77,12
inferiori ai 16 anni	»	61,98

Ai minimi di paga oraria sopra riportati dovrà essere aggiunta la quota oraria dell'indennità di contingenza.

Sul totale dovrà essere computata l'indennità speciale di cui all'art. 8 del presente Contratto.

Chiarimento a verbale: Le parti convengono che al personale addetto alle cave di pietra e pietrisco, gestite dalle imprese di costruzioni e per i lavori edili eseguiti dalle stesse, sarà applicato il presente Contratto.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro di cui al secondo comma dell'art. 7 del C.C.N.L. è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere per tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto per i quali l'orario normale non può superare le 60 ore settimanali, 10 ore al giorno, in conformità alle disposizioni di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e annessa tabella.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui all'art. 8 del C.C.N.L.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 11 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 13 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 25 %

4) lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurghi di fognature preesistenti . . . . 20 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 22 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 10 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

da 3 1/2 a 10 metri . . . . 10 %

oltre i 10 metri . . . . 15 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando la lavorazione continua oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 10 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sovramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 25 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % e oltre . . . . 28 %

11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 10 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 10 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 25 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 30 %

b) da oltre 10 metri a 16 metri . . . . 36 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 42 %

d) da oltre 22 metri . . . . 48 %

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri;

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 15 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente ai lavoratori edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente dei lavoratori degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 10 %

17) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 24 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno della galleria, anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . . 20 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 12 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 10 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto;

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. si conviene quanto segue.

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

— per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul l. m. e fino a metri 1500 . . . L. 8 all'ora

— per lavori eseguiti oltre i 1500 metri sul l. m. . . . . L. 12 all'ora

L'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato C.C.N.L., è di L. 5 all'ora.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio ed il mese di settembre incluso.

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 41 e 49 del C.C.N.L., dovranno essere versati alla Cassa Edile Cosentina.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE - GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) di cui all'art. 34 del C.C.N.L. e cioè sulle ore di lavoro normali effettivamente prestate, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20,25 %.

La suddetta percentuale complessiva del 20,25 % risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,00 %
Ferie	5,05 %
Festività nazionali e infrasettimanali	6,20 %

La percentuale del 20,25 % deve essere versata dalle singole imprese, entro il mese successivo a quello in cui ha luogo la paga alla Cassa Edile Cosentina.

Per le modalità di versamento alla Cassa Edile Cosentina della suddetta percentuale e di pagamento agli operai delle somme loro spettanti si seguono le norme di Statuto della Cassa stessa.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del C.C.N.L. è fissata nella misura del 6 % sulla paga base e contingenza.

Art. 9.

SCUOLE

Ai fini dell'attuazione pratica del principio affermato all'art. 61 del C.C.N.L., le parti stabiliscono di istituire l'Ente Scuola Edile di Cosenza e di dare vita alla sua attività entro l'anno 1960.

Resta inteso che entro il 30 aprile 1960 le parti stabiliranno le norme statutarie dell'Ente.

Art. 10.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del C.C.N.L. ed all'accordo provinciale costitutivo della Cassa Edile Cosentina, per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari allo 0,40 % degli elementi della retribuzione sui quali viene computata la percentuale ferie, gratifica natalizia e festività, a carico, in misura paritetica, — 0,20 % e 0,20 % rispettivamente — del datore di lavoro e del prestatore d'opera.

La quota a carico di quest'ultimo deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla alla Cassa — insieme alla quota a proprio carico — con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale sopra menzionata.

Per ogni versamento ritardato, sia della percentuale che del contributo paritetico di cui anzi, l'impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l'interesse di mora del 6 % annuo.

L'esercizio finanziario della Cassa anche agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia e ferie ha inizio al 1° febbraio di ogni anno e termina al 31 gennaio dell'anno successivo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere

presentato alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 11.

ATTREZZI DI LAVORO

Per quanto riguarda gli attrezzi di lavoro viene concordato il seguente

Chiarimento a verbale: In riferimento al punto *d*) dell'art. 68 del C.C.N.L. non si procede alla regolamentazione del trattamento agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, perchè in provincia di Cosenza non sussiste la consuetudine di corrispondere un particolare compenso per tale titolo.

Si chiarisce che i lavoratori non sono tenuti ad usare attrezzi propri.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale, integrativo di quello nazionale, è valido per tutto il territorio della provincia di Cosenza a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Esso avrà la durata e scadenza del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo segue le sorti con le norme previste dal citato Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE 1° OTTOBRE 1959 COSTITUTIVO DELLA CASSA EDILE COSENTINA

Con riferimento all'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957, per gli operai dell'industria edilizia ed affini e all'art. 11 del contratto provinciale integrativo dello stesso, del 18 luglio 1955 e successivamente rinnovato;

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza, Sindacato Costruttori Edili

e

le Organizzazioni operaie stipulanti dei predetti contratti nazionale e provinciale,

nel reciproco affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra Imprese e lavoratori edili della Provincia di Cosenza,

si conviene la costituzione della « Cassa Edile Cosentina » secondo l'allegato Statuto che ne determina gli scopi e ne regola l'attività ed il funzionamento.

Cosenza, 1° ottobre 1959

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli articoli 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 settembre 1957 ed allo art. 11 del Contratto Integrativo 18 luglio 1955 (prorogato per effetto dell'art. 68 del citato Contratto Nazionale), è costituita in Cosenza a decorrere dal 1° gennaio 1960 la « Cassa Edile Cosentina ».

Art. 2.

SEDE - FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Cosenza ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi forma o ragione sociale, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di Cosenza anche mediante la fornitura di sola mano d'opera.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro, dalle Organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia, festività e ferie;

c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette;

d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio della provincia di Cosenza.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 5;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art. 7.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati fra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrativo di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie che deve affluire alla Cassa, nonchè dei contributi e delle quote di cui sopra, posti a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio di amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 8.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI - MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

La gestione dei contributi, del « Fondo per gratifica natalizia, festività e ferie » e di quanto altro previsto dall'art. 4, nonchè l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire della assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art. 4 lett. *a*) che la percentuale di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Composizione:

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di dodici membri designati:

n. 6 dall'Associazione degli industriali, Sezione edili, della provincia di Cosenza;

n. 6 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia (FENEAFILCA - FILLEA) in misura paritetica fra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Federazioni nazionali.

Il Consiglio di amministrazione elegge presidente uno dei consiglieri designati dalla predetta Associazione degli industriali, Sezone edili, proposto dagli stessi; e vice-presidente uno dei consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte operaia, ed a rotazione annua tra di esse.

Il presidente e il vice presidente costituiscono il comitato di presidenza.

b) Durata dell'incarico.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà all'Associazione e alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Norma transitoria. — Il primo Consiglio di amministrazione durerà in carica sino al 31 dicembre 1962.

c) Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il comitato di presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione di:

deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

e) Convocazioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto per iscritto al Presidente da almeno tre membri del Consiglio o dal vice-presidente o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

f) Deliberazioni.

Per le validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10.

PRESIDENTE

Il presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lettera *b*).

Spetta al presidente della Cassa di:

— rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio.

Il presidente ha la firma sociale;

— promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

— sovraintendere, di concerto col vice-presidente, alla applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione di concerto con il vice presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

— decidere di concerto col vice-presidente, circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri, salvo la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio la cui delega può essere data soltanto al vice-presidente.

Art. 11.

VICE-PRESIDENTE

Il vice presidente della Cassa viene scelto tra i consiglieri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il vice-presidente sarà scelto con criterio di rotazione annua tra i consiglieri appartenenti alle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori e durerà in carica un anno; si avrà così l'avvicendamento annuale di tre vice presidenti appartenenti di volta in volta ad una Organizzazione dei lavoratori durante il periodo di carica del presidente e del Consiglio.

Spetta al vice-presidente di:

— sovraintendere di concerto col presidente all'applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione, di concerto col presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

— decidere, di concerto con il presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione;

— presiedere le riunioni in caso di assenza del presidente.

In caso di assenza o di impedimenti il vice presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 12.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) *Composizione*

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della provincia di Cosenza, uno dai Sindacati operai edili della provincia di Cosenza e uno, che ne è il presidente, dalle predette Organizzazioni d'accordo o, in difetto di questo, dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

Le predette Organizzazioni stipulanti designano inoltre due sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

b) *Durata*

I sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

c) *Compensi*

Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

d) *Attribuzioni*

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Consiglio di amministrazione nomina un direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di direttore.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio di amministrazione.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 14.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 15.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 dedotta una percentuale del 10 % da accantonare a fondo di riserva;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia e ferie;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita all'art. 10 del Contratto Coll. Prov. 1° ottobre 1959;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia e ferie;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione, ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 16.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lett. c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno *essere giustificati dalla relativa documentazione vistata* dal direttore e firmata dal presidente e dal vice-presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del presidente e del vice-presidente o di chi li sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il presidente o il vice-presidente, a sensi degli articoli 10 e 11 uu. cc., del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta.

Art. 17.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° febbraio di ogni anno e terminano al 31 gennaio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4 con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 30 aprile di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del presidente della Cassa e da quella dei sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Cosenza.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cosenza, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 19.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa preventiva approvazione da parte delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 20.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Visti l'accordo e lo statuto che precedono
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, 1° ottobre 1959.

Con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 24 luglio 1959, tra l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori dell'Edilizia,

l'Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria — Sezione Costruttori — agli effetti del presente contratto, rappresentata dal sig. ing. *Ettore Squillaci,* Presidente della Sezione stessa, assistito dal Direttore dell'Associazione degli Industriali, comm. rag. *Armando Priolo*

e

il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini di Reggio Calabria — FILLEA — agli effetti del presente contratto, rappresentato dal suo Segretario Provinciale sig. *Diano Giuseppe,* assistito dal sig. *Carrera Antonio* della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria;

il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia — F.I.L.C.A. — agli effetti del presente contratto, rappresentato dal sig. *Giovanni Lazzeri,* Segretario Provinciale dell'Unione Sindacale Provinciale della CISL;

il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia — F.E.N.E.A. — agli effetti del presente contratto, rappresentato dal sig. *Corso Mottola Francesco,* assistito dal sig. *Antonio Casile* della UIL;

hanno proceduto alla stipulazione del presente contratto integrativo a quello nazionale in precedenza indicato, da valere per i lavoratori dell'edilizia della provincia di Reggio Calabria, a far epoca dal 1° gennaio 1960.

Art. 1.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli le parti fanno riferimento all'art. 3 del contratto nazionale. Esse convengono che le donne saranno adibite solamente alla effettuazione dei trasporti nelle località in cui la mano d'opera maschile, secondo le consuetudini locali, non sia adatta alla esecuzione delle dette operazioni.

Art. 2.

QUALIFICA

Le parti contraenti convengono di fare riferimento, per quanto concerne le qualifiche, all'art. 5 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere per tutti i mesi dell'anno, ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i quali può essere di 60 ore settimanali, 10 ore al giorno.

Dichiarazione a verbale.

I rappresentanti dei lavoratori dichiarano che la deroga prevista dalle disposizioni legislative vigenti che consente ai datori di lavoro di protrarre l'orario di lavoro sino a 10 ore al giorno in 4 mesi dell'anno, di fatto non viene applicata perchè non vi sono particolari condizioni atmosferiche che ne giustifichino l'applicazione, ed anche perchè nessun lavoratore ha mai beneficiato del salario per le dette protrazioni, per cui essi rappresentanti ne chiedono l'abolizione, al fine di consentire, nel caso di necessità, una maggiore occupazione operaia presso i cantieri.

Il rappresentante degli Industriali fa presente che in questa occasione non può prendere in alcuna considerazione la richiesta formulata dalle Organizzazioni Operaie, trattandosi, nella riunione odierna, di procedere ad una semplice ricognizione sulla base di quanto convenuto in sede nazionale.

Art. 4.

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI E DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Ai sensi dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro l'orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 ore settimanali.

Art. 5.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale è del 6 % della retribuzione computata sulla paga base e l'indennità di contingenza ed è relativa alle ore effettivamente lavorate; essa verrà liquidata unitamente alla retribuzione giornaliera.

Art. 6.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, i seguenti lavori sono considerati « lavori speciali disagiati » ed agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 8 %

2. Lavori su scale aeree tipo porta . . . 8 %

3. Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 8 %

4. Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 15 %

5. Lavori in acqua - per i lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla Impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm. . . 8 %

6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 12 %

7. Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . 12 %

b) oltre i 10 m. . . . . 18 %

8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima ora) . . . . . 8 %

9. Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, e dal piano superiore dal basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 10 %

10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 12 %

11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 8 %

12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta profondità sup. a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . 10 %

13. Lavori di scavo in cimitero in contatto con tombe . . . . 8 %

14. Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 34 %

b) da oltre i 10 a 16 . . . . 46 %

c) da oltre i 16 a 22 . . . . 60 %

d) da oltre i 22 . . . . 84 %

15. Lavori di demolizione di strutture particolari . . . . 10 %

16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 10 %

17. Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . 22 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 9 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta delle percentuali di cui al punto 17 una ulteriore indennità del . . . . 4 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressioni che investono gli operai stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

18. Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo classico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli e gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve, non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla Impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 7.

INDENNITÀ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA OD IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale di lavoro si conviene quanto segue:

l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è stabilita nei seguenti termini:

a) per lavori eseguiti oltre 1000 metri sul livello del mare e fino a 1500 . . L. 6 l'ora

b) oltre 1500 metri . . . . . . » 10 »

La suddetta indennità non è dovuta però agli operai che lavorano nelle località costituenti la loro abituale dimora ed agli operai residenti in località situate ad altidudini superiori a quelle ove si svolge il lavoro.

L'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando tale indennità sia dovuta a termini del richiamato contratto nazionale è di L. 4 l'ora.

La indennità suddetta spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre incluso.

Art. 8.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per fuori zona dovuta a norma dell'articolo 24 del contratto nazionale di lavoro è del 10 % sulla retribuzione.

Art. 9.

ALLOGGIAMENTI E CUCINE CANTIERI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 27 del contratto nazionale ed in considerazione della eccezionale estensione del territorio di alcuni Comuni della provincia, nei casi di cantieri situati in località lontane oltre 8 km. dai centri abitati, intendendosi per tali anche le frazioni dei Comuni medesimi, e di accesso particolarmente disagiato in quanto non serviti da linee ferroviarie o automobilistiche o da altri mezzi pubblici di trasporto, l'impresa, ove non provveda agli alloggiamenti secondo il disposto del predetto art. 27, o non fornisca a sue spese il mezzo di trasporto, corrisponderà ai lavoratori occupati nel cantiere, un rimborso spese di L. 70 giornaliere.

Art. 10.

MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 41, 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono devoluti a favore della Cassa Edile.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Con riferimento all'art. 34 del contratto nazionale di lavoro le percentuali per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e festività infrasettimanali vengono determinate come segue:

Gratifica natalizia	9,00 %
Ferie	5,05 %
Festività nazionali e infrasettimanali . .	6,20 %
	20,25 %

L'importo della percentuale suddetta sarà corrisposto dalla Impresa ai propri dipendenti ad ogni periodo di paga unitamente alla retribuzione (salario, variazioni indennità di contingenza, caropane, indennità speciali) e accantonata presso la Cassa Edile dalla data di entrata in funzione di quest'ultima secondo le norme del relativo Regolamento che è parte integrante del presente contratto.

Art. 12.

CASSA EDILE

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741 ed a seguito della pubblicazione del presente accordo nell'apposito Bollettino di cui all'art. 3 della stessa Legge, è costituita la Cassa Edile di mutualità ed assistenza della Provincia di Reggio Calabria.

Le norme statutarie ed il relativo regolamento di attuazione saranno concordati dalle Organizzazioni interessate entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto. Al fine di garantire il funzionamento e lo sviluppo della Cassa Edile viene istituito un contributo dello 0,40 % di cui lo 0,20 % a carico dei lavoratori e lo 0,20 % a carico dell'Impresa sugli elementi della retribuzione assoggettabili ai contributi per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 13.

CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIE

Considerato che ai sensi dell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, per gli operai addetti all'industria edilizia, in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori la differenza tra l'importo della percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e festività infrasettimanali, spettantegli per il trattamento economico dallo stesso corrisposto a tale titolo dagli Istituti Assicuratori (Inail-Inam): si conviene di fissare tale percentuale nella misura del 10 % sulla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto dell'infortunio, o della malattia. Tale percentuale verrà corrisposta sulla base dell'orario effettuato dai cantieri durante il periodo di assenza del lavoratore per le cause anzidette.

Art. 14.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro il contributo da destinare alla istruzione professionale per i lavoratori dell'edilizia, resta fissato nel 0,50 % della paga di fatto corrisposta agli operai.

Per la decorrenza vale quanto espresso al primo comma dell'art. 12 per la Cassa Edile.

Art. 15.

MINIMI DI PAGA

I minimi di paga base oraria in vigore in provincia di Reggio Calabria dal 1° gennaio 1960 sono i seguenti:

Operaio specializzato	L.	150,88	l'ora
Operaio qualificato	»	133,63	»
Manovale specializzato	»	119,79	»
Manovale comune superiore ai 20 anni	»	110,97	»
Manovale comune 18-20 anni	»	103,78	»
Manovale comune 16-18 anni	»	82,27	»
Manovale comune 14-16 anni	»	57,60	»
Donna	»	82,27	»

Nel minimo di paga sopra riportato è compresa l'indennità di caropane nella misura di L. 3,75 l'ora, mentre le aziende dovranno corrispondere ai propri dipendenti in aggiunta alla paga minima in parola la indennità di contingenza, l'indennità speciale, le ferie, festività e gratifica e la indennità logorio indumenti, secondo quanto disposto negli articoli del contratto nazionale ed in quello integrativo.

Art. 16.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il preavviso di licenziamento dovrà essere dato singolarmente a ciascun lavoratore o con l'affissione di elenco nominativo esposto nel cantiere in modo visibile.

Art. 17.

UTENSILI DI LAVORO

L'impresa è tenuta a fornire gli attrezzi di lavoro occorrenti alle maestranze per l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 18.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria a partire dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 867.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra la Unione Industriali, Sezione Costruttori Edili, e la Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L.;

Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 18 novembre 1955, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. ;

Visti, per la provincia di Roma:

— il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. -; al quale ha aderito, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;

— lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia, l'accordo collettivo 23 novembre 1953, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953, allegati al suddetto contratto 30 settembre 1959;

Visto, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Associazione Industriali, Sezione Costruttori Edili, e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, n. 1 della provincia di Latina, in data 23 dicembre 1959, n. 2 e n. 11 della provincia di Roma, in data 4 febbraio 1960 e 14 gennaio 1961, n. 1 della provincia di Viterbo, in data 31 dicembre 1959, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 18 novembre 1955;

— per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, l'accordo 23 novembre 1953, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953;

— per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 10. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Addì 1° ottobre millenovecentocinquantanove,

nella Sede dell'Unione Industriale della Provincia di Frosinone

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - Sezione Costruttori Edili, rappresentata per delega del suo Presidente, dall'ing. *Nestore Evangelisti,* assistito dal sig. *Francesco Galella,* Segretario Provinciale, dell'Unione stessa, e sig. *Marcello Corsini* funzionario dell'Unione Industriale;

e

l'UNIONE SINDACALE DI FROSINONE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Nicola Sferrazza* e dai signori *Altini Francesco,* Segretario Sindacale della Unione stessa e *Macceroni Giuseppe,* Segretario Provinciale della F.I.L.C.A.;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI FROSINONE E PROVINCIA DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. *Malandrucco Giuseppe* e dal sig. *Ottaviani Alessio,* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili della F.I.L.L.E.A.;

l'UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE DELLA U.I.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *De Grazia Tommaso;*

è stato stipulato il presente contratto ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per le imprese edili della Provincia di Frosinone e gli operai da queste dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA BASE

I minimi di paga base da valere per tutto il territorio della Provincia di Frosinone sono quelli risultanti dal contratto nazionale del 24 luglio 1959 che andrà in vigore dal 1° gennaio 1960.

A tali paghe dovrà essere aggiunta l'indennità di contingenza in vigore nei rispettivi limiti di tempo e secondo le variazioni a norma degli accordi interconfederali per la scala mobile.

Art. 2.

CATEGORIE E QUALIFICHE

Per quanto concerne l'incasellamento delle categorie e le qualifiche operaie si fa riferimento alle declaratorie ed esemplificazioni di cui all'art. 5 del contratto nazionale.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 7 del contratto nazionale l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Art. 4.

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Per l'orario di lavoro e relativo trattamento degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme di cui all'art. 8 del contratto nazionale.

Art. 5.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

In riferimento all'art. 23 del contratto nazionale, sono considerati lavori speciali disagiati quelli appresso elencati e saranno retribuiti con le maggiorazioni pure appresso indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3° dell'art. 21 del contratto nazionale:

1) Lavori su ponti mobili o sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 12 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 20 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 14 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla Impresa, l'ope-

raio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) . . . . 18 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri tre . . . . . 10 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3½ a 10 . . . . 10 %

b) oltre i m. 10 . . . . 15 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima ½ ora) . . 4 %

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 18 %

11) Sgombero di neve o ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . 8 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 10 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 10 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 8 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 10 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a m. 10 . . . . 24 %

b) da oltre m. 10 a m. 16 . . . . . 30 %

c) da oltre m. 16 a m. 22 . . . . . 36 %

d) oltre m. 22 . . . . 42 %

Agli effetti della indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopraespressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più od in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 22 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed al trasporto nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . 15 %

c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 8 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del . . . . 7 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso medesimo.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa dovrà fornire gli zoccoli o stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia e neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONA MALARICA

In riferimento all'art. 26 del contratto nazionale, ai lavoratori impiegati in zone di alta montagna sarà corrisposta per ogni ora di effettivo lavoro una percentuale del 7 % sulla paga globale (paga base e contingenza). Tale maggiorazione sarà corrisposta per i lavori eseguiti oltre i mille metri di altezza sul livello del mare e non spetterà agli operai che lavorano nella località di loro abituale dimora, allorquando questa sia situata ad una altezza superiore a quella sopra indicata.

Agli operai che vengono destinati o trasferiti da località non malariche in zona riconosciuta malarica dalle disposizioni di legge, sarà corrisposta una indennità di lire otto per ogni ora di effettivo lavoro prestato. La indennità suddetta spetta soltanto per i periodi di infezione malarica tra il mese di maggio ed il mese di settembre incluso.

Art. 7.

LAVORI FUORI ZONA

Per il trattamento degli operai adibiti fuori zona valgono le norme di cui all'art. 24 del contratto nazionale

Art. 8.

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

In riferimento all'art. 34 del contratto nazionale la misura della percentuale complessiva da corrispondere sulla retribuzione di cui al punto 3) e 4) dell'art. 21 del contratto nazionale, per le ore di lavoro normale effettivamente prestate, è stabilita nella misura del 20,25 %.

La suddetta percentuale risulta così composta:

Gratifica Natalizia	9,00 %
Ferie	5,05 %
Festività nazionali ed infrasettimanali	6,20 %
TOTALE	20,25 %

Per tutte le altre modalità di attuazione relative alla applicazione e corresponsione della suddetta percentuale si richiamano le norme di cui al suddetto art. 34.

Per quanto riguarda il pagamento della suddetta percentuale si conviene che questa sarà corrisposta di norma alla fine di ogni anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora questo avvenga prima della scadenza di cui sopra, oppure, su richiesta dei lavoratori interessati, in coincidenza con le Festività di Pasqua, Ferragosto e Natale.

Resta salva ogni diversa consuetudine instaurata dalle aziende.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

Con riferimento all'art. 15 del contratto nazionale di lavoro, l'indennità speciale è fissata nella misura del 5,26 % (cinque virgola ventisei per cento) sulla paga globale (paga base di fatto e indennità di contingenza).

La suddetta indennità deve essere corrisposta unitamente agli altri emolumenti ad ogni periodo di paga.

Art. 10

INDENNITÀ PER LOGORIO INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

In riferimento all'art. 16 del contratto nazionale, agli operai sarà corrisposta a titolo di indennità vestiario e di rimborso spese dei mezzi personali di trasporto, una indennità nelle seguenti misure:

Operai Specializzati e Qualificati ed Operaie di 1ª Cat.	L. 32 giornal.
Manovali Specializzati (Operai Comuni) e Operaie di 2ª Cat.	L. 24 giornal.
Manovali Comuni, Operaie di 3ª Cat. ed apprendisti di età superiore ai 18 anni	L. 24 giornal.
Manovali Comuni, Operaie di 3ª Cat. ed apprendisti di età inferiore ai 18 anni	L. 20 giornal.

Detta indennità è frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 (otto) ore od a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguano lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. La indennità suddetta così determinata nella sua misura oraria, è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 11.

CASSA EDILI

In riferimento all'art. 62 del contratto nazionale le parti convengono di demandare ad una commissione paritetica di sei rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, il compito di attuare la realizzazione delle norme di cui al citato articolo. La Commissione sarà costituita entro un mese dalla stipulazione del presente contratto.

Art. 12.

APPORTO ATTREZZI DI LAVORO

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti tutti gli attrezzi di lavoro. Se per causa di forza maggiore il lavoratore fosse costretto a lavorare con i propri attrezzi, i datori di lavoro sono tenuti, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a rimborsare l'equivalente del consumo subito dagli attrezzi medesimi. Sono esclusi dal rimborso i seguenti attrezzi: cazzuola, martello da muratore, filo a piombo e livella.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto avrà vigore dal 1° gennaio 1960 ad avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961, data di scadenza del contratto collettivo nazionale cui si riferisce.

Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 NOVEMBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LATINA

In Latina, presso la Sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali, addì 18 novembre 1955:

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI LATINA - SEZIONE COSTRUTTORI EDILI - rappresentata dal suo Presidente sig. dott. ing. *Renato Brizzolari* e dalla Delegazione industriale nelle persone dei sigg. geom. *Simone Fiore* e rag. *Fernando Bassoli,* assistiti dal Segretario dell'Associazione Provinciale degli Industriali sig. *Silvio Guidugli;*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI LATINA E PROVINCIA, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *D'Alessio Aldo* e dal sig. *Antonio Cipriani;*

la UNIONE SINDACALE DI LATINA della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal suo Segretario sig. *Quinto Bernardis;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI LATINA della Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal suo Segretario sig. *Fortunato Salvagna;*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Latina per le imprese della industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini; imprese esecutrici di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 6 del citato contratto nazionale, per l'incasellamento delle categorie operaie è fatto riferimento alle declaratorie ed alle esemplificazioni previste dal surrichiamato articolo 6.

I minimi di paga orari per le suddette categorie sono i seguenti, a decorrere dal 1° dicembre 1955:

Comuni di Latina, Aprilia, Formia e Gaeta	L.
Operaio specializzato	140,60
Operaio qualificato	124,40
Manovale specializzato oltre i 20 anni	115,70
Manovale specializzato 18-20 anni	108,00
Manovale comune oltre i 20 anni	107,15
Manovale comune 18-20 anni	100,05
Manovale comune 16-18 anni	79,10
Ragazzi inferiori ai 16 anni	55,00

Altri comuni della Provincia	L.
Operaio specializzato	138,30
Operaio qualificato	122,35
Manovale specializzato oltre i 20 anni	113,80
Manovale specializzato 18-20 anni	106,30
Manovale comune oltre i 20 anni	105,35
Manovale comune 18-20 anni	98,50
Manovale comune 16-18 anni	77,90
Ragazzi inferiori ai 16 anni	54,15

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'orario normale di lavoro è di ore 8 giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe e le eccezioni previste dalla legge.

L'orario di lavoro per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali e 10 giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui all'accordo interconfederale 23 maggio 1946.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'articolo 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga e indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 12 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 12 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 25 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 18 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) . 14 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 18 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3 e ½ a 10 . . . . 20 %

b) oltre i 10 metri . . . . 22 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 3 %

9) costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 13 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 17 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 12 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 13 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 10 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a 10 . . . . 30 %

b) da oltre m. 10 a 16 . . . . 40 %

c) da oltre m. 16 a 22 . . . . 65 %

d) oltre m. 22 . . . . 80 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 15 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento . . . . 10 %

17) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 20 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento e la sistemazione . . . . . . 16 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 12 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del . . . . 7 %

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore; esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale è del 10 % (dieci per cento) sulla retribuzione globale (paga e indennità di contingenza).

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga e indennità di contingenza) di cui all'art. 29 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20,20% (venti e venti per cento).

La suddetta percentuale complessiva del 20,20 % risulta così scomposta:

— gratifica natalizia . . . . 9,00 %
— ferie . . . . 5,00 %
— festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e i 6/7 di 13 infrasettimanali) . . . . 5,50 %
— festività cadenti in domenica . . . . 0,70 %

L'impresa corrisponderà al lavoratore la percentuale suddetta nelle ricorrenze del Ferragosto e del Natale, ovvero all'atto del licenziamento del lavoratore stesso.

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale dovuta in base all'art. 51 del contratto nazionale di lavoro è fissata nella misura del 4,20 % (quattro e venti per cento) sulla retribuzione globale (paga e indennità di contingenza).

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 25 e 41 del contratto collettivo nazionale, è devoluto a favore dell'Istituto Nazionale Assistenza Malattia.

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Latina a decorrere dal 1° gennaio 1955, salvo quanto diversamente stabilito all'art. 1; esso avrà la durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954.

Per la disdetta o il tacito innovo valgono le norme del citato contratto nazionale

Visto *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1959 il giorno 30 settembre in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI di Roma e Provincia rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Ezio Micaglio,* dai Membri della Commissione appositamente nominata: dott. ing. *Luigi Gorgosalice,* dott. *Giorgio Arbarello,* sig. *Carlo Baj,* dott. ing. *Pietro Costa,* rag. *Lino Tomei,* dal Direttore dell Associazione professore *Claudio Agostinelli* e dal sig. *Corrado Capriata* Capo dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione stessa

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI - FILLEA - (C.G.I.L.) rappresentato dal sig. on. *Claudio Cianca* Segretario responsabile del Sindacato stesso, sig. *Alberto Fredda*, sig. *Francesco Troiani* e sig. *Giovanni Massarelli;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI - FILCA - (C.I.S.L.) rappresentato dal suo Segretario sig. *Angelo Pintossi* assistito dall'Unione Sindacale di Roma e Provincia rappresentata dal suo Segretario dottor *Francesco Parsi;*

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI E AFFINI - FENEAL - (U.I.L.) rappresentato dal sig. *Pietro Eleuteri* dell'Ufficio Sindacale della U.I.L.

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, che avrà vigore dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961,

è stato sottoscritto il presente Contratto di Lavoro da valere nella Provincia di Roma per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini ad integrazione del C.C.N. stipulato il 24 luglio 1959.

Art. 1.

QUALIFICHE

OPERAI SPECIALIZZATI

GRUPPO *A*

Gruista e escavatorista;
Maiolicaro di 1ª;
Stuccatore di 1ª;
Palchettista di 1ª;
Mosaicista di 1ª;
Capomastro selciarolo;
Formatore di 1ª;
Macchinista di locomotiva a vapore;
Decoratore in pittura;
Voltarolo;
Conducente di coperta o di macchina di mezzi d'opera natanti forniti di motori;
Palombaro di 1ª;
Caposonda responsabile;
Aggiustatore meccanico che sappia compiere a regola d'arte qualsiasi riparazione dei mezzi meccanici in uso presso le imprese;
Tornitore che sappia eseguire a regola d'arte qualsiasi lavoro inerente alla specializzazione;
Autista meccanico;
Conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili.

GRUPPO *B*

Pittore preparatore;
Carpentiere in legno o in ferro;
Muratore di 1ª;
Ferraiolo di 1ª;
Cementista formatore;
Pavimentatore di 1ª;
Rivestimentista;
Tappezziere di parati speciali;
Asfaltatore civile;
Battitore di 1ª;
Minatore fochino di 1ª;

Motorista, meccanico o elettricista di 1ª;
Stagnaro;
Scalpellino di 1ª;
Selciarolo di 1ª:
Autotrenista;
Caposquadra armamento ferroviario;
Vetrocementista di 1ª:
Linoleista di 1ª;
Falegname di 1ª;
Pontarolo (pontatore) di 1ª;
Macchinista di rulli compressori stradali;
Cameracannaro (colui che esegue lavori centinati);
Pozzarolo (per costruzione di pozzi d'acqua senza armatura);
Nostromo di 1ª:
Imboscatore o armatore di 1ª.

OPERAI QUALIFICATI

Cementista di 2ª;
Muratore comune;
Vetrocementista di 2ª;
Decoratore di 2ª;
Imbiancatore e colorista:
Lattoniere e tubista comune;
Linoleista di 2ª;
Lucidatore di pietra artificiale;
Mosaicista di 2ª;
Palchettista di 2ª;
Pavimentatore di 2ª e mattonatore;
Tappezziere di 2ª:
Verniciatore di 1ª;
Armatore o imboscatore di 2ª;
Carpentiere in legno o in ferro di 2ª;
Fabbro di cantiere di 1ª:
Falegname di 2ª Pontarolo (pontatore) di 2ª:
Pozzarolo (costruzione pozzi artesiani):
Asfaltista stradale e di marciapiede;
Calderaio;
Lastricatore;
Scalpellino e marmista di pietre e marmi naturali e artificiali;
Selciarolo di 2ª;
Squadratore di tufo;
Minatore di 2ª;
Elettricista comune;
Conduttore di locomotive a vapore per cui è richiesta la patente di 4° grado:
Camionista;
Conducente di compressori stradali a due ruote (tandem);
Fuochista e conducente di generatori a vapore:
Meccanico comune;
Operaio qualificato addetto ai lavori di armamento o vigilanza linee ferroviarie:
Martellista:
Stuccatore comune;
Motorista o elettricista di 2ª:
Cuoco;
Nostromo di 2ª;
Palombaro di 2ª;
Guida palombaro;
Conducente di coperta di mezzi di opera natanti sforniti di motori di propulsione.

MANOVALI SPECIALIZZATI

Aiuto cementista;
Gettatore o tubista in cemento;
Aiuto stuccatore;
Lettarolo;
Mezza cucchiara;
Calciarolo;
Imbianchino;
Molatore arrotatore levigatore o lucidatore di pavimenti;
Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti:
Operaio demolitore di fabbricati;
Verniciatore di 2ª;
Terrazziere (operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura, e non armamento degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura);
Aiuto carpentiere;
Aiuto ferraiolo;
Piegaferro;
Aiuto pontarolo (pontatore);
Bitumatore e catramatore stradale;
Aiutante posatore coperture impermeabili;
Battitore e aiutante posatore stradale;
Massicciatore stradale;
Pietriscante;
Cavatore spezzatore o spaccapietre;
Aiutante minatore;
Addetto funzionamento macchine;
Conducente motocarro;
Aiutante fochista;
Frenatore addetto a cave sabbia e pietre;
Carrettiere e barrocciaio - battellante o barcarolo;
Magazziniere;
Cuciniere:
Marinaio;
Canneggiatore.

MANOVALI COMUNI

Badilante:
Facchino;
Guardiano o custode:
Manovale;
Spalatore di neve;

Stradino;
Terrazziere comune;
Addetto ai lavori armamento ferroviario;
Addetto al servizio massicciatori stradali;
Manovale addetto cave sabbia;
Aiutante cuciniere;
Sguattero.

Art. 2.

LAVORI DISCONTINUI

Per il trattamento economico degli addetti ai lavori discontinui si fa riferimento alle norme contemplate dall'art. 8 del Contratto Nazionale.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale per i lavori speciali e disagiati vengono stabilite le seguenti maggiorazioni:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 20 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 20 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 32 %

4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 21 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a cm. 12) . . . . 21 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 20 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3½ a 10 . . . . 12 %
b) oltre i m. 10 . . . . 20 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora . . . . 2 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 22 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 22 %

11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 6 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 12 %

idem, oltre i m. 10 . . . . 18 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 6 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 42 %
b) da oltre 10 a 16 m. . . . . 54 %
c) da oltre 16 a 22 m. . . . . 72 %
d) oltre 22 m. . . . . 108 %

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 14 %

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 8 %

17) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio . . . . 27 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; al carico e ai trasporti nell'interno della galleria anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 16 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 11 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del . . . . 10 %

Quando l'acqua nei lavori in galleria previsti ai punti *a*) e *b*) raggiunga per getti o stillicidi una altezza superiore ai 12 cm. sul piano di lavoro, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali già previste una indennità ulteriore del 5 %

Se i lavori stessi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai aumentando il loro disagio rispetto al caso precedente, l'indennità sarà del . . . . 10 %

Art. 4.

INDENNITÀ ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Nazionale l'indennità malarica è fissata nella misura di L. 65 giornaliere.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

All'operaio in servizio comandato a prestare la sua opera oltre il raccordo anulare (ANAS) della città di Roma sia per la parte eseguita che per quella progettata, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 125.

L'indennità per lavori fuori-zona di cui all'art. 24 l Contratto Nazionale fissata dall'articolo stesso nel- misura del 10 % della retribuzione (paga base di tto, indennità speciale, eventuale minimo di cottimo) n deve essere comunque inferiore a L. 180 giornaliere.

Oltre l'indennità il lavoratore ha diritto al rimborso lle spese di viaggio.

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale prevista dall'art. 25 del Conatto Nazionale di lavoro è confermata nella misura l 6,90 %.

Art. 7.

INDENNITÀ FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 34 del Contratto Nazionale, percentuale per indennità ferie, festività nazionali infrasettimanali e gratifica natalizia, è fissata nella isura del 21,25 %.

L'indennità risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività infrasettimanali	4,93 %
Festività nazionali	1,52 %
	21,25 %

Art. 8.

TRASFERTA CAMIONISTI E COMPRESSORISTI

Al personale viaggiante costretto a pernottare fuori de per ragioni di servizio, verrà corrisposta la seente indennità di trasferta:

L. 650 — per ciascun pasto;
» 700 — per alloggio.

L'indennità di alloggio non viene corrisposta ai con:ttori quando dispongono di carovane.

Art. 9.

INDENNITÀ AUTOTRENISTI E COMPRESSORISTI

Agli autisti comandati a condurre autotreni con morchio verrà corrisposto un compenso di L. 80 ornaliere.

Ai compressoristi stradali spetta un compenso di 80 giornaliere quando il compressore è in funzione.

Art. 10.

INDENNITÀ PER LAVORI MARITTIMI

A) Indennità al personale imbarcato su na nti per lavori fuori porto eseguiti oltre un glio marino dalla bocca del porto stesso per le e di effettivo lavoro . . . . 10 %

B) Rischio mine per i lavori fuori del porto la distanza dalla bocca del porto di ½ miglio arino per le ore di effettivo lavoro . . . . 5 %

C) Indennità di trasferimento al personale imbarcato su natanti da un porto all'altro e che non sia, per disposizione del Codice Marittimo, posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

Le indennità di cui alle lettere *A*) e *B*) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.

Le indennità di cui ai punti *B*) e *C*) sono cumulabili in caso di trasferimento.

Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di servizio.

Art. 11.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del C.C.N. viene costituita la Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Roma e Provincia.

La Cassa inizierà la sua attività nel termine di un mese dalla data in cui verrà riconosciuta efficacia giuridica « erga omnes », ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741, all'obbligo di versare alla Cassa stessa le percentuali per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, nonchè il contributo paritetico che le parti, ora per allora, convengono resti fissato nella misura dello 0,20 % della retribuzione che viene presa a base per il computo delle percentuali per ferie, festività e gratifica.

Art. 12.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 61 del C.C.N. ed all'accordo provinciale 23 novembre 1953 relativo alla costituzione del « Centro per la Formazione delle Maestranze Edili di Roma e Provincia », il contributo per l'Addestramento Professionale a carico del datore di lavoro, è confermato nella misura dello 0,15 % sugli elementi della retribuzione soggetta all'assicurazione infortuni.

Come per il passato il contributo dovrà essere versato all'INAIL con il premio di assicurazione.

Art. 13.

SUDDIVISIONE IN ZONE

Ai fini dell'applicazione dei minimi di paga base, le tre zone della provincia vengono così delimitate:

I Zona:

Il comune di Roma limitatamente al territorio compreso nella linea di demarcazione di cui alla acclusa cartina, sedi stradali incluse ed inclusa altresì l'area destinata all'Aeroporto Intercontinentale di Fiumicino.

I comuni di Albano, Anzio, Ariccia, Castelgandolfo, Colleferro, Frascati, Genzano, Guidonia, Lanuvio, Marino, Nettuno, Tivoli, Valmontone, Velletri.

Il comune di Civitavecchia limitatamente al territorio compreso tra le località Tor Chiaruccia a sud e Fosso della Vite a nord per una profondità di 3 km. dalla costa.

I centri abitati di Ardea e di Aurelia.

II Zona:

Tutto il rimanente territorio dei comuni di Roma e di Civitavecchia.

I comuni di Bracciano, Grottaferrata, Monterotondo, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa e Santa Marinella.

III Zona:

Tutti gli altri comuni della provincia.

Art. 14.

APPLICAZIONE

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960 e sarà applicato al personale in servizio alla data suddetta.

La sua durata seguirà le sorti del contratto nazionale 24 luglio 1959.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI ROMA DAL 1° GENNAIO 1960

UOMINI

Operaio specializzato - Tipo *A*

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	209.94	206,98	203,98
18-20 » . .	204,12	201,27	198,33
16-18 » . .	180.85	178,33	175,72

Operaio specializzato - Tipo *B*

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	204,81	201,89	199,02
18-20 » . .	199,13	196,33	193,51
16-18 » . .	176.43	173,95	171,45

Operaio qualificato

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	184.02	181,42	178,79
18-20 » . .	178,68	176,14	173,64
16-18 » . .	157,05	154,82	152,57
inferiore ai 16 » . .	130.24	128,38	126,21

Manovale specializzato

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	166,25	163,81	161,37
18-20 » . .	155,26	153,03	150,72
16-18 » . .	122,77	120.97	119,15
inferiore ai 16 » . .	96.92	95,52	94,08

Manovale comune

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	155,97	153,65	151,40
18-20 » . .	145,80	143,63	141,51
16-18 » . .	115,52	113,85	112,17
inferiore ai 16 » . .	80,69	79,51	78,35

DONNE

I Categoria

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	154,81	152,62	150,41
18-20 » . .	129,81	127,96	126,14
16-18 » . .	122,40	120,66	118,90
inferiore ai 16 » . .	108,41	106,88	105,32

II Categoria

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	139,80	137,74	135,69
18-20 » . .	117,36	115,67	113,92
16-18 » . .	104,16	102,63	101,08
inferiore ai 16 » . .	90,75	89,43	88,09

III Categoria

	I Zona	II Zona	III Zona
superiore ai 20 anni . .	131,25	129,29	127,40
18-20 » . .	110,70	109,05	107,44
16-18 » . .	98,97	97,53	96,09
inferiore a 16 » . .	79,45	78,31	77,14

ALLEGATO *A*

STATUTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI ROMA E PROVINCIA

Roma, 30 settembre 1959

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli artt. 34 e 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia, del 24 luglio 1959, ed agli artt. 7 e 11 del Contratto integrativo della provincia di Roma del 30 settembre 1959, è costituita in Roma la « Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia ».

La Cassa inizierà la sua attività nel termine fissato dal secondo comma dell'art. 11 del citato contratto integrativo della provincia di Roma.

Art. 2.

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Roma e adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche coope[illegible]istica, esercitano le attività edilizie indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 esclusiva-

mente per i lavori eseguiti nel territorio della provincia di Roma, anche mediante la fornitura di sola mano d'opera. La durata della Cassa sarà indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente del Consiglio di amministrazione.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa, è competente il Foro di Roma.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) procedere all'accantonamento presso di essa ed al versamento ai lavoratori delle somme agli stessi dovute dai datori di lavoro per ferie, festività e gratifica ai sensi dell'art. 7 del contratto integrativo;

b) riscuotere il contributo paritetico dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori ai sensi dell'art. 11 del contratto integrativo;

c) utilizzare le attività di bilancio della Cassa per opere di assistenza e previdenza di carattere economico, professionale, culturale e morale a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa e dei loro familiari a carico, in conformità alle deliberazioni che in merito potranno essere prese dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

RAPPORTO D'ISCRIZIONE

A tutti gli effetti delle disposizioni contenute nello articolo precedente il rapporto d'iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di una delle imprese di cui allo art. 2.

Il rapporto d'iscrizione cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diversa da quella indicata nell'articolo 2;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dello iscritto;

d) comunque il rapporto d'iscrizione cessa quando sono trascorsi 12 mesi dalla data dell'ultima erogazione effettuata dalla Cassa a favore dell'iscritto.

Art. 6.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

I contributi paritetici dovuti dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa sono stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle competenti Associazioni sindacali di categoria. Gli stessi contratti collettivi stabiliscono anche quali indennità e compensi dovuti dai datori di lavoro ai lavoratori, vanno gestiti dalla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa stabilisce le relative modalità di versamento.

La quota del contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento sia delle quote a proprio carico e sia di quelle a carico del lavoratore.

In caso di inadempienza la Cassa può agire legalmente nei suoi confronti.

Art. 7.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto da 12 membri nominati:

n. 6 dall'Associazione Costruttori Edili della provincia di Roma,

n. 6 dalle Associazioni di parte operaia che hanno stipulato il contratto integrativo.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un biennio e si intendono riconfermati nella carica di biennio in biennio qualora dalle rispettive Associazioni non siano stat fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza di ciascun biennio. Qualora si rendessero vacanti per qualsiasi causa, dei posti di consigliere, l'Associazione sindacale interessata dovrà provvedere alla nomina dei sostituti che avranno, per la durata della carica, l'anzianità dei consiglieri sostituiti. Anche in caso di vacanza di posti il Consiglio di amministrazione continuerà a funzionare.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

— deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

— deliberare modalità e termini di riscossione, accantonamento e versamento connessi all'attuazione degl iscopi di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 4 del presente Statuto;

— deliberare le forme di assistenza e previdenza di cui al punto *c*) dell'art. 4 del presente Statuto;

— provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa; vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici e sia amministrativi;

— curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Stauto;

— promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse della Cassa;

— assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico;

— prendere e accordare pegni ed ipoteche, prendere e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la denuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri e amichevoli compositori, muovere liti e recederne; nominare procuratori speciali; acquistare, vendere e costruire immobili;

— svolgere tutte le altre attività ad esso demandate dai presente Statuto;

— Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta il bimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal presidente o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eventuale urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal presidente della Cassa e ad esse può essere chiamato ad assistere, con voto consultivo, il direttore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha un voto. Unicamente in caso di parità nelle votazioni miste, in esse per tali quelle in cui rappresentanti delle due parti votino in modo conforme, prevarrà il voto del presidente.

Art. 8.

IL PRESIDENTE

Il presidente della Cassa viene eletto dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dall'Associazione Costruttori edili della provincia di Roma

Relativamente alla durata della carica valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti il Consiglio di amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimenti il presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri.

Spetta al presidente della Cassa di:

— rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;

— promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

— sovraintendere, di concerto con il vice presidente alla applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione, di concerto con il vice presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

— svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la firma sociale.

Art. 9.

IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente della Cassa viene eletto dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dalle Associazioni dei lavoratori edili.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Spetta al vice presidente:

— sovraintendere, di concerto con il presidente, alla applicazione del presente Statuto;

— dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il vice presidente delegherà per iscritto ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutti o parte dei suoi poteri.

Art. 10.

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche di cui sopra sono gratuite.

Art. 11.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) *composizione*:

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma fra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti, che ne è il presidente, uno dall'Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia, uno dai Sindacati provinciali edili di Roma.

Le predette Associazioni stipulanti designano inoltre due sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

b) *durata*:

I sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

c) *compensi*:

Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione possibilmente in sede di approvazione del bilancio.

d) *attribuzioni*:

I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire immediatamente al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta il mese ed ogni qualvolta il presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone lo esatto funzionamento, il Consiglio di amministrazione nomina un direttore le cui mansioni, attribuzioni e retribuzioni, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necesari per poter ricoprire la carica di direttore.

Per le assunzioni ed i licenziamenti del rimanente personale valgono le disposizioni stabilite dall'art. 7.

Art. 13.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

Art. 14.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera *b)* dell'art. 4 del presente Statuto;

b) dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi anzidetti nonchè sull'ammontare dei depositi relativi al fondo per gratifica natalizia, ferie e festività, di cui alla lettera *a)* dello stesso art. 4;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia e ferie;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo venissero in possesso della Cassa.

Art. 15.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianti e di gestioni la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice presidente; sulla base delle suddette documentazioni, qualsiasi prelievo o pagamento deve essere effettuato con la firma del Presidente, o di chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 8.

Art. 16.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° novembre di ogni anno e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Art. 17.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Associazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa.

La messa in liquidazione della Cassa dovrà inoltre operarsi:

— qualora essa cessi da ogni attività per disposizione di legge;

— qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

— qualora, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel contratto integrativo di lavoro in ordine all'accantonamento presso la Cassa delle percentuali di cui alla lettera *a)* dell'art. 4 e all'obbligo del pagamento dei contributi paritetici a favore della Cassa di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, automaticamente cesserà l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso la Cassa le percentuali di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 4.

Nella ipotesi di messa in liquidazione della Cassa, le Associazioni sindacali, provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, dei quali tre nominati dall'Associazione di parte industriale e tre dalle Associazioni di parte operaia; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente il Presidente del Tribunale di Roma.

Le anzidette Associazioni determinano all'atto della messa in liquidazione della Cassa i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della Categoria edile che saranno indicate dalle Associazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Associazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 18.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sentito il parere delle Associazioni stipulanti, le quali sono tenute ad esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 19.

NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ALLEGATO *B*

ACCORDO 23 NOVEMBRE 1953 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1953

(richiamato all'art. 12 del Contratto prov.le 30-9-1959)

Con riferimento all'art. 11 del Contratto Prov. degli operai edili 30 settembre 1953 integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 5 dicembre 1952, stante l'avvenuta costituzione del « Centro per la Formazione delle Maestranze Edili » tra le stesse parti contraenti si conviene di ritenere inoperante la Commissione di studio prevista nel succitato articolo per quanto si riferisce alla istituzione delle Scuole Professionali.

Le parti convengono inoltre, aggiuntivamente al contratto stesso ed in osservanza dell'art. 52 del Contratto Nazionale di stabilire il contributo per le dette scuole a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,15 % sulle retribuzioni globali.

La trattenuta sarà fatta dall'Istituto Infortuni in base ai salari denunciati ai fini assicurativi, a partire dal 1° gennaio 1954.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

30 settembre 1959

per gli operai ed affini di Roma e Provincia

Delimitazione della 1ª Zona salariale

nel Comune di Roma

Visti il contratto, la tabella, gli allegati *A* e *B* e la cartina che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VITERBO

In Viterbo, addì 30 settembre 1959,

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Viterbo, rappresentata dal suo Presidente geom. *Aldo Vittori* e dai signori geom. *Ruggero Fortini*, geom. *Mario Quatrini* componenti il Comitato Direttivo della predetta Sezione, assistiti dal sig. *Aristide Magni*, Segretario dell'Associazione Industriali:

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI — F.I.L.C.A. — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Aristeo Mazzi*, assistito dai sigg. *Primo Antonini* Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale di Viterbo della C.I.S.L. e dal sig. *Spartaco De Jacobis* Segretario sindacale;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO E DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI — F.I.L.L.E.A. — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal Segretario provinciale sig. *Bruno Selvaggini*, assistito dai sigg. *Primo Marchi* Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Viterbo e *Arsiero Giuliarelli* Segretario aggiunto;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI — Fe.N.E.A.L. (U.I.L.) — Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal sig. *Alpinolo Salvatori*, Segretario della Camera Sindacale Provinciale di Viterbo;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 che entrerà in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961, da valere per tutto il territorio della provincia di Viterbo per le Imprese dell'Industria delle Costruzioni Edili, Stradali, Ferroviarie, Idrauliche (bonifiche elettriche, ecc.), Fluviali ed Industrie Affini, Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai dipendenti.

Art. 1.

CATEGORIE E QUALIFICHE

In relazione all'art. 5 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 le parti fanno riferimento alle declaratorie ed esemplificazioni previste dal surrichiamato art. 5 con la sola modifica alla voce « scalpellino » (operaio qualificato) per il quale viene precisato che deve essere « capace di eseguire qualsiasi lavoro in pietra e marmo, nonchè semplici cornici liscie ».

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caro-pane per lavori pesanti (L. 3,75 orarie), da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, sono i seguenti, per le categorie a fianco di tali minimi indicati, secondo l'incasellamento effettuato con riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Qualifiche	Minimi di paga oraria
Operaio specializzato	
superiore ai 20 anni	L. 170,71
dai 18 ai 20 anni	» 165.94
dai 16 ai 18 anni	» 147.06
Operaio qualificato	
superiore ai 20 anni	L. 150,99
dai 18 ai 20 anni	» 146,55
dai 16 ai 18 anni	» 128,91
inferiore ai 16 anni	» 106,89

Qualifiche	Minimi di paga oraria
Manovale specializzato	
superiore ai 20 anni	L. 135,74
dai 18 ai 20 anni	» 126,82
dai 16 ai 18 anni	» 100,33
inferiore ai 16 anni	» 79,29
Manovale comune	
superiore ai 20 anni	L. 126,44
dai 18 ai 20 anni	» 118,22
dai 16 ai 18 anni	» 93,67
inferiore ai 16 anni	» 65,55

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le disposizioni di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze dello stesso per i quali vale la norma di cui all'art. 8 del C.C.N. di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale), indicata a fianco di ciascuno di essi e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini cavallo o comunque sospensione) . . . 12 %

2) lavori su scale aeree di tipo Porta . . . 12 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 48 %

4) lavori di fognatura in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 19 %

5) costruzioni di pezzi a profondità superiore a 5 metri e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . 28 %

6) lavori in galleria:

a) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio; anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d'acqua sul piano di lavoro, fino a 15 cm. 17 %

a-1) al personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, a lavorazione di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d'acqua sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 24 %

a-2) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nel comma precedente . . . . 36 %

b) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori di opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza d'acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 12 %

b-1) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori di opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . 20 %

b-2) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, a lavori di opere sussidiarie, ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione, quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti . . . . 32 %

c) per il personale addetto:

— alla riparazione o manutenzione ordinaria di gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dello armamento delle linee ferroviarie . . . . . 6 %

d) per il personale addetto:

— alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso . . . . 30 %

— lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . . 2 %

— lavori in acqua . . . . 12 %

— lavori in cassoni ad aria compressa:

da 0 a 10 metri . . . . 30 %

da oltre 10 metri a 16 metri . . . . 36 %

da oltre 16 metri a 22 metri . . . . 42 %

oltre i 22 metri . . . . 48 %

— costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 10 %

— costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 10 %

— per lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolari reali difficoltà . . . 12 %

— sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 7%

Per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed all'art. 68 — I e III comma del Contratto medesimo — per i lavori in zone malariche, si stabilisce una indennità di lire 2 (due) l'ora.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità a norma delle disposizioni di legge.

La indennità per le suddette zone spetta soltanto per i periodi endemici predeterminati dal Medico Provinciale.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 — II e III comma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, l'operaio che fosse comandato a lavorare in luogo si-

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 6,30 % e deve essere corrisposta sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza.

La suddetta indennità dovrà essere corrisposta allo operaio interessato unitamente al salario.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività va assolto in provincia di Viterbo con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,05 %, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'indennità speciale (compreso per i cottimisti l'utile minimo di cottimo).

La percentuale suddetta complessiva del 21,05 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,40 %
Ferie	5,25 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domencia) . . .	6,40 %
	21,05 %

Il pagamento agli operai delle somme ad essi spettanti per il titolo suddetto sarà fatto, di regola, durante la settimana natalizia oppure all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove questa dovesse verificarsi in periodo diverso.

Art. 9.

SCUOLE

Il contributo a favore dell'Ente Scuola, di cui allo art. 61 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 è fissato nella misura dello 0,10 % sulla paga base di fatto corrisposta agli operai.

La misura contributiva potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno in relazione all'andamento della gestione: la misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

vincia di Viterbo » ed amministrato da un Comitato di amministrazione paritetico composto dai sei membri, dei quali tre nominati dalla Sezione Costruttori Edili della provincia di Viterbo e gli altri tre dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica tra loro.

Le parti contraenti si riservano di incontrarsi nei prossimi mesi per la elaborazione dello Statuto che disciplinerà il « Fondo Scuole ».

Art. 10.

CONSERVAZIONE UTENSILI

Con riferimento all'art. 45 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 si precisa che ogni Impresa è tenuta a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 11.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto sono correlative e inscindibili fra loro. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciproco atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole Imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Viterbo a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Edili 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 868.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L.;

Visti, per la provincia di Ascoli Piceno:

— il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini - F.I.L.L.E.A., la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini;

— lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla costituzione dell'Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini, allegato al contratto che precede;

Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L. - al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino e la Federedili Provinciale, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., la Federazione Provinciale Edili ed Affini - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Ancona, in data 14 aprile 1960, n. 1 della provincia di Ascoli Piceno, in data 12 maggio 1960, n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, n. 1 della provincia di Pesaro, in data 1° luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 e relativo statuto 30 settembre 1959, per la costituzione dell'Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini;

— per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 38. — DI PRETORO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

In Ancona, addì 2 ottobre 1959

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Giuseppe Zampiga* e dai Consiglieri dott. *Carlo Pelizza* e cav. uff. geom. *Emerico Cigliobianco*, assistiti dal Segretario dell'Associazione Provinciale degli Industriali cav. uff. *Dino Colucci* e dal cav. dott. *Vincenzo Valentino*, Vice segretario della stessa

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Ancona, aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario sig. *Astolfi Alberto*, assistito dal sig. *Massi Emidio*, Consegnatario della Camera Confederale del Lavoro di Ancona,

la F.I.L.C.A. Provinciale di Ancona, rappresentata dal Segretario sig. *Stacchio Genovino*, assistito dal signor *Oscar Marini Diomede*, Segretario generale dell'Unione Provinciale C.I.S.L. e dal sig. *Pietripaoli Luigi*, Segretario sindacale dell'Unione stessa;

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI della Provincia di Ancona, aderente alla Federazione Nazionale Edili ed Affini Fe.N.E.A.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Remo Borghetti*, assistito dal rag. *Vittorio Gentili*, Segretario Provinciale dell'U.I.L. e dal geometra *Ennio Mancini* del Comitato direttivo dell'U.I.L. provinciale,

viene redatto il presente verbale di accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 24 luglio 1959 da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Si ribadisce di conservare l'attuale classificazione degli operai nelle categorie: extra, operai specializzati, operai qualificati, manovali specializzati, manovali comuni, apprendisti e minori, convenute nei precedenti contratti provinciali e nazionali di categoria.

Per le mansioni inerenti ad ogni qualifica si fa riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Si conviene inoltre, quanto segue:

a) *Caposquadra*: al caposquadra viene riconosciuta la maggiorazione del 15 per cento sulla retribuzione globale dell'operaio specializzato;

b) *Guardiano o custode notturno permanente*: precisato che per guardiano o custode notturno permanente si intende colui che viene addetto in modo continuativo al servizio di guardianaggio o di custodia nei cantieri, viene riconosciuta, per tale lavoratore, la maggiorazione del 6 per cento sulla retribuzione globale del manovale specializzato (guardiano o custode);

c) *Guardiani addetti ai natanti*: a tali lavoratori viene riconosciuta la maggiorazione del 12 per cento sulla retribuzione globale del manovale specializzato (guardiano o custode).

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere (48 ore settimanali) salvo le deroghe e le eccezioni relative stabilite dalla legge.

Il lavoro non dovrà iniziare nei mesi estivi prima delle ore 7 e nei mesi invernali prima delle ore 7.30 con una interruzione tra lavoro antimeridiano e lavoro pomeridiano non superiore alle ore 2.

Possono essere ammesse deroghe alla distribuzione dell'orario giornaliero di cui sopra, d'accordo tra Impresa e Commissione Interna, ove esista.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga

base di fatto, contingenza e terzo elemento, ove esista; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione): 9%;

2) Lavori su scale aeree tipo Porta: 15%;

3) Lavori in pozzi neri preesistenti: 26%;

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: 26%;

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.): 12%;

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri: 20%;

7) Costruzione di pozzi a profondità: *a*) da m. 3 a m. 10: 16%, *b*) oltre i 10 metri: 24%;

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora): 2%;

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o del tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso: 35%;

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: 18%;

11) Sgombro della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario: 20%;

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: 18%;

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: 8%;

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri: 54%;

b) da oltre 10 a 16 metri: 72%;

c) da oltre 16 a 22 metri: 84%;

d) oltre 22 metri: 132%;

Qualora si renda necessario lo sparo di mine le percentuali di cui sopra saranno aumentate del 15%. Detto aumento sarà corrisposto a tutti gli operai compresi nel turno nel quale vengono effettuati gli spari, e per le sole ore successive allo sparo fino al termine del turno.

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: 15%;

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: A tali operai edili saranno corrisposte le eventuali somministrazioni in natura e la maggiorazione salariale corrispondente a quella che compete agli operai dello stabilimento stesso cui spetti, a titolo di che trattasi, uno speciale trattamento;

17) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 30%;

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie: ai lavori di opere sussidiarie, al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione: 24%;

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%;

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, un ulteriore indennità dell'8%;

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma;

18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli): 5%;

19) Personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:

a) indennità per rischio mine: 12%;

b) indennità per lavori fuori porto: 10%;

c) indennità per trasferimento di natanti: 20%;

d) lavori sott'acqua (palombari): maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e terzo elemento, ove esista) del 100%, da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad una ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minore durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

La percentuale di maggiorazione per « rischio mine » verrà corrisposta al personale che si trova su natanti in zone ove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova in dette zone.

La percentuale di maggiorazione per lavori « fuori porto » verrà corrisposta al personale che si trova sui natanti fuori del porto o di un bacino protetto, limitatamente alle ore trascorse dall'uscita dal porto o dal bacino protetto al rientro rispettivo.

Il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che sia per disposizione del « Codice Marittimo » posto in ruolo di personale navigante, ne seguirà le relative norme contrattuali per la sola durata del trasferimento.

Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia per disposizione del « Codice Marittimo » posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione di cui alla lettera *c*) della voce 19) limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.

La maggiorazione per « rischio mine » è cumulabile con una delle altre due percentuali di maggiorazione.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore: esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale, è del 55% sulla retribuzione oraria globale.

Per gli addetti all'armamento ferroviario si richiama l'apposita norma inserita nell'art. 24 del suddetto contratto nazionale.

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 48 e 49 del Contratto nazionale, è devoluto a favore della Cassa Edile Provinciale.

Art. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 34 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,80%.

La suddetta percentuale del 21,80% risulta così suddivisa:

Gratifica natalizia	9,70%
Ferie	5,50%
Festività nazionali e infrasettimanali (una nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali)	6,60%
Totale . . .	21,80%

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale è fissata nella misura del 9,10% sulla retribuzione globale.

Art. 8.

APPRENDISTATO

Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso le scuole che saranno istituite dalla Cassa Edile Provinciale o, in mancanza, presso le Imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Per quanto non contemplato valgono le norme della legge e dell'art. 60 del contratto nazionale.

Art. 9.

SCUOLE

Per il conseguimento degli scopi relativi all'addestramento professionale di cui all'art. 61 del contratto nazionale di lavoro le Imprese verseranno alla Cassa Edile Provinciale il contributo dello 0,70% sulla paga di fatto corrisposta agli operai.

Art. 10.

CASSA EDILE PROVINCIALE

Per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile Provinciale le parti determinano nello 0,10% sulla paga base di fatto corrisposta agli operai la misura del contributo paritetico.

Art. 11.

MANOVALI COMUNI ASSUNTI CON L'APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

E' fatto divieto alle imprese, all'atto dell'assunzione della manovalanza comune, di pretendere l'apporto di attrezzi. Qualora però tale apporto dovesse verificarsi, rimane fissato che il relativo compenso, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a L. 20 giornaliere per ogni attrezzo.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido in tutto il territorio della Provincia di Ancona a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre, in Ascoli Piceno,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Ascoli Piceno rappresentata dal Presidente, P.I.E. commendatore *Francesco Taroletti*, anche nella sua qualità di Presidente della Sezione Provinciale Costruttori Edili, assistito dal Direttore dell'Associazione, comm. *Pasquale Crispo*;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI LEGNO ED AFFINI (F.I.L.L.E.A.), aderente alla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dai Segretari della Camera Confederale del lavoro signori: *Marcello Luzi* e *Serafino Baiocchi* e da una Delegazione di operai composta dai signori *Bosi Amedeo*, *Sulpizi Pio* e *Buonfigli Ernesto* assistiti dai rappresentanti dell'Ufficio Contratti della Camera del lavoro sig. *Giovanni Amadio* e sig. *Primo Gregori*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.), aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Vincenzo Specca*, assistito dal Segretario Generale della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., prof. *Dante Risponi* e dal Capo Ufficio Tecnico-Sindacale sig. *Giuseppe Leonetti*;

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle Industrie Edilizia ed Affini il quale entrerà in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale stipulato il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini alla edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, sono i seguenti, per le categorie a fianco di tali minimi indicate, secondo l'incasellamento effettuato con riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959:

A) UOMINI

Operaio specializzato (operaio di 1ª categoria):		
superiore ai 20 anni	L. 172	all'ora
dai 18 ai 20 anni	» 167,22	»
dai 16 ai 18 anni	» 148,18	»
Operaio qualificato (operaio di 2ª categoria):		
superiore ai 20 anni	» 152,11	»
dai 18 ai 20 anni	» 147,67	»
dai 16 ai 18 anni	» 129,87	»
inferiore ai 16 anni	» 107,67	»
Operaio comune o manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni	» 136,77	»
dai 18 ai 20 anni	» 127,74	»
dai 16 ai 18 anni	» 101,08	»
inferiore ai 16 anni	» 79,83	»
Manovale comune:		
superiore ai 20 anni	» 127,42	»
dai 18 ai 20 anni	» 119,09	»
dai 16 ai 18 anni	» 94,43	»
inferiore ai 16 anni	» 66,04	»

Si conferma che agli operai che lavorano nei cassoni ad aria compressa viene riconosciuta la qualifica di manovale specializzato.

B) DONNE

3ª categoria (manovali comuni):

superiori ai 20 anni	L. 107,30	all'ora
dai 18 ai 20 anni	» 90,48	»
dai 16 ai 18 anni	» 80,91	»
inferiori ai 16 anni	» 65,07	»

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI UNIFICATE DEGLI APPRENDISTI (uomini)

Età di inizio dell'apprendistato	Salario iniziale e per il					
	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.
15° anno	59,44	71,18	82,92	94,65	106,39	118,13
16° anno	59,44	74,14	88,85	103,55	118,26	132,97
17° anno	84,99	95,43	105,88	116,32	126,77	137,2
18° anno	84,99	96,18	107,36	118,55	129,74	140,9
19° e 20° anno	107,18	114,66	122,15	129,64	137,13	144,6

Le paghe unificate di cui alle tabelle che precedono sono comprensive dell'indennità di caropane per gli addetti ai lavori pesanti.

Ad esse vanno aggiunte le quote di contingenza in atto, tenendo presente che per gli apprendisti le quote sono quelle fissate per i manovali comuni di età corrispondente.

Ai Capi-squadra delle varie categorie preposti dalla Impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria e qualifica e che partecipino direttamente alla esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 12% sulla retribuzione intera (paga base unificata e indennità di contingenza) della categoria di appartenenza.

Ai predetti lavoratori deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato, oltre alla maggiorazione del 12% di cui sopra sul minimo contrattuale di paga base e indennità di contingenza del manovale specializzato.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere, per tutti i mesi dell'anno.

Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto può farsi luogo all'applicazione delle deroghe previste dal Regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, ed annessa tabella.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e seguenti, e gli operai che li compiono debbono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 12 %

2) lavori su scale aree tipo Porta . . . 12 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 18 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 15 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12) . . . . 15 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri . . . . . 12 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3½ a 10 . . . . 12 %

b) oltre i 10 metri . . . . 16 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 6 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato nel fabbricato stesso . . . . 18 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 11 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 11 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 11 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 11 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 12 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 6 %

16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a 10 . . . . 36 %

b) da oltre m. 10 a 16 . . . . 48 %

c) da oltre m. 16 a 22 . . . . 72 %

d) oltre m. 22 . . . . 96 %

18) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 32 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 20 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 16 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 10%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

19) personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:

a) indennità per rischio di mine . . . 13 %
b) indennità per lavori fuori porto . . 9 %
c) indennità per trasferimento di natanti 9 %
d) lavori sott'acqua - palombari - . . 100 %

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, l'indennità per lavori in alta montagna resta confermata nella seguente misura:

a) L. 75 giornaliere quando i lavori si svolgono a quota fra i 1.000 e i 1.250 metri s. m.;

b) L. 150 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 metri s. m.;

c) L. 110 giornaliere da corrispondere in aggiunta alle indennità di cui sopra, agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dalla Impresa.

Con questa indennità si è inteso regolare anche tutto quanto attiene al vitto ed alloggio.

Le indennità di cui ai punti *a*) e *b*) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedano in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate, in ragione di 1/8 per ogni ora, negli altri casi.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 — 2° e 3° comma — del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 si conferma che nella provincia di Ascoli Piceno l'indennità per lavori fuori zona resta fissata nella misura del 12% sulla paga base, indennità di contingenza ed indennità speciale, oltre al rimborso delle spese di viaggio (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo).

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 41, 48 e 49 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 sarà devoluto a favore dell'Ente Scuola della Provincia di Ascoli Piceno, da istituire a termine dell'art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Dichiarazione di parte a verbale

I rappresentanti delle Organizzazioni dei Lavoratori stipulanti, ribadite le proprie intenzioni di costituire la Cassa Edili provinciale (di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 24 luglio 1959) si riservano di presentare entro due mesi dalla stipula del presente contratto, alla Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno, le proposte che, d'accordo tra loro, avranno formulato in merito.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività va assolto in Provincia di Ascoli Piceno con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,25 per cento da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sull'indennità speciale (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo di cottimo).

La suddetta percentuale complessiva del 21,25% risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e tredici infrasettimanali)	6,45 %
Totale	21,25 %

La percentuale del 5,30% stabilita per le ferie dovrà essere integrata — nei riguardi degli apprendisti — in rapporto alla norma dell'art. 14 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25.

L'accantonamento dell'importo delle percentuali suddette dovrà effettuarsi presso la Impresa alla fine di ogni periodo di paga.

Il pagamento agli operai delle somme spettanti ed accantonate come sopra detto, dovrà essere fatto in coincidenza con le feste natalizie o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, è fissata nella misura dell'8% e deve essere computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza.

La suddetta indennità dovrà essere corrisposta allo operaio unitamente al salario.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Per la disciplina dell'apprendistato, si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo Regolamento, ed a quanto disposto dall'art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato da Scuole Professionali riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Art. 10.

SCUOLE

Il contributo a favore dell'Ente-Scuola, di cui all'articolo 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 è fissato nella misura dello 0,30% sulla paga base e indennità di contingenza corrisposta agli operai.

La misura contributiva potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno in relazione all'andamento della gestione. La nuova misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

Il contributo deve essere versato — tramite la Sede Provinciale dell'INAIL — in un C/c presso un Istituto bancario scelto d'accordo tra le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, intestato « Fondo per la formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Ascoli Piceno » ed amministrato da un Comitato di Amministrazione paritetico, composto di otto membri, dei quali quattro nominati dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Ascoli Piceno, e quattro nominati dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, scelti di comune accordo in forma paritetica.

L'Ente Scuola di cui sopra sarà regolato dallo Statuto che è stato sottoscritto in pari data e che si considera parte integrante del presente contratto.

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Le presenti norme integrative saranno valide per tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno a partire dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai Edili 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme dello stesso Contratto Collettivo Nazionale.

ALLEGATO

Ente-Scuola per la formazione professionale delle maestranze Edili ed affini della provincia di Ascoli Piceno

STATUTO

In attuazione dell'art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 per gli operai della Industria Edilizia ed Affini, nonchè dell'art. 10 del Contratto Integrativo Provinciale 30 settembre 1959.

Art. 1.

E' costituito in Ascoli Piceno «l'Ente-Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini della Provincia di Ascoli Piceno ».

Esso ha lo scopo di provvedere alla formazione, al miglioramento ed al perfezionamento delle capacità tecniche delle maestranze che già hanno indirizzato o intendono indirizzare la loro attività nelle varie branche dell'industria edilizia. L'Ente-Scuola mira altresì alla formazione di assistenti tecnici e di capi-cantiere ed al perfezionamento delle capacità tecniche ed organizzative di coloro che già ricoprono tali qualifiche.

Art. 2.

L'Ente-Scuola provvede ai suoi scopi:

a) con fondi provenienti dal versamento della aliquota fissata dal contratto integrativo provinciale di lavoro per l'edilizia sui salari corrisposti agli operai dipendenti dai Costruttori Edili svolgenti attività nella provincia di Ascoli Piceno.

La riscossione del contributo verrà effettuata tramite I.N.A.I.L. salvo diversa delibera come sopra detto;

b) con fondi forniti eventualmente da Enti, Società, Industrie e privati cittadini che desiderino aiutare il raggiungimento delle finalità che l'Ente-Scuola si prefigge;

c) con i finanziamenti e le sovvenzioni nonchè le indennità per gli allievi previste dalle leggi concernenti la formazione professionale dei lavoratori.

Art. 3.

Le modalità del funzionamento dell'Ente-Scuola, la partecipazione e l'età degli allievi, nonchè i requisiti per l'ammissione verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, sulla base delle seguenti norme di massima:

a) *Della ammissione ai Corsi.* — Ai corsi vengono ammessi i lavoratori dai 15 ai 35 anni di età che rispondono allo scopo di cui all'articolo 1, a giudizio dei datori di lavoro, sentite le Commissioni Interne.

b) *Restrizioni all'ammissione.* — Ove dovessero verificarsi casi in cui fossero frapposti ostacoli all'iscrizione ai Corsi od alla frequenza, il Consiglio di Amministrazione interverrà per risolverli opportunamente.

c) *Del programma didattico.* — Il Consiglio di Amministrazione fissa i programmi da svolgere nei Corsi, tenendo sopra tutto presente la opportunità di sviluppare la istruzione pratica.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione fissa la durata dei Corsi che non potranno durare più di un anno.

d) *Delle attestazioni rilasciate dalla Scuola.* — Agli allievi che avranno superati gli esami finali dei corsi verranno rilasciate attestazioni comprovanti la promozione.

Tali attestati costituiranno titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, nelle assunzioni e l'elenco degli allievi disoccupati promossi sarà notificato ai competenti Uffici di Collocamento.

e) *Delle retribuzioni e premi.* — Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, nel caso di esecuzione di lavori per l'attuazione dell'istruzione pratica, una retribuzione o altre forme di agevolazioni e può altresì fissare premi finali di frequenza e di merito.

f) *Della disciplina degli allievi.* — Gli allievi devono osservare nell'interno della scuola e del Cantiere per la istruzione pratica tutte le norme della disciplina scolastica e edile.

Il Consiglio di Amministrazione può formulare un Regolamento di disciplina da sottoporre alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Saranno espulsi dalla Scuola, su motivata relazione della Commissione di Vigilanza:

a) gli allievi che abbiano fatto più di tre assenze consecutive o che realizzino un numero di assenze ingiustificate durante i Corsi tali da pregiudicare il loro addestramento teorico e pratico.

b) gli allievi che si rendano colpevoli di gravi infrazioni disciplinari nella Scuola e nel Cantiere di istruzione pratica.

c) gli allievi che, essendo in forza presso una impresa, siano da questa licenziati in tronco per le mancanze elencate all'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Il provvedimento di espulsione può comprendere anche la inammissibilità ai successivi Corsi della Scuola.

g) *Del collocamento degli allievi.* — Il Consiglio di Amministrazione darà tutto il suo interessamento per assicurare il lavoro agli allievi durante e dopo i Corsi.

Se un allievo viene licenziato durante il Corso, continuerà a frequentare il Corso stesso.

Art. 4.

L'Amministrazione dell'Ente-Scuola è affidata ad un Consiglio di Ammministrazione composto da otto Consiglieri, dei quali quattro nominati dalla Sezione Provinciale Costruttori Edili di Ascoli Piceno e quattro dai Sindacati Provinciali Operai Edili. Ogni qualvolta si rendano vacanti — per qualsiasi causa — dei posti di Consiglieri, l'Organizzazione sindacale interessata dovrà provvedere — entro 20 giorni — alla nomina dei sostituti che avranno, per la durata della carica, l'anzianità dei Consiglieri sostituiti.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione continuerà a funzionare. Possono partecipare al Consiglio solo rappresentanti di organismi sindacali a carattere nazionale, che abbiano aderito al contratto nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza di insediamento, che dovrà essere tenuta entro il primo mese di ogni nuovo periodo di carica, elegge il Presidente nella persona di un rappresentante dei Costruttori. Il Presidente così eletto entra subito in funzione. Indi il Consiglio procede alla nomina del Vice-Presidente, nella persona di un rappresentante dei lavoratori su designazione delle organizzazioni dei lavoratori stessi, e del Direttore, all'infuori del Consiglio stesso.

Il Direttore dell'Ente-Scuola partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario. Egli non può far parte del Consiglio e non ha voto deliberativo.

Art. 5.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due esercizi, e si intendono riconfermati nella carica di biennio in biennio qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza di ciascun biennio.

Art. 6.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie avranno luogo con la frequenza che stabilirà il Consiglio di Amministrazione, con un minimo di tre all'anno. Le straordinarie ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando ne facciano richiesta al Presidente almeno quattro Consiglieri o il Vice-Presidente.

La convocazione viene fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima della data di adunanza, salvo casi di particolare urgenza, specificando gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, per delega, dal Vice-Presidente e, in mancanza, dal Membro più anziano di età dei Consiglieri designati dalla Sezione Provinciale Costruttori Edili.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dagli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il Consiglio disponga diversamente.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede alla ordinaria gestione dell'Ente-Scuola ed al suo regolare funzionamento;

b) delibera sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi che dovranno essere approvati entro il primo trimestre di ogni esercizio;

c) delibera le modalità di erogazione delle rendite;

d) delibera le destinazioni al fondo riserva ordinaria;

e) delibera l'eventuale istituzione di un fondo di riserva straordinaria;

f) delibera sugli investimenti delle riserve;

g) delibera la istituzione di Corsi di istruzione professionale nel Capoluogo della Provincia e nei Centri ove lo ritenga possibile e necessario;

h) delibera i regolamenti interni;

i) determina gli emolumenti e le indennità da corrispondere al Direttore ed al personale dipedente dall'Ente-Scuola;

l) propone alle organizzazioni stipulanti quando ritenuto necessario, modifiche al presente Statuto;

m) designa, allorchè si verifichi uno dei fatti previsti nell'articolo 13, i liquidatori e determina gli scopi ai quali dovranno essere devoluti i beni dell'Ente-Scuola che resteranno dopo esaurita la liquidazione. Per il migliore adempimento dei suindicati compiti, il Consiglio di Amministrazione dovrà obbligatoriamente disporre la regolare tenuta dei necessari libri amministrativi-contabili e dei verbali delle adunanze. Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative-contabili che apparissero necessarie ed utili in relazione alla futura attività e sviluppo dell'Ente-Scuola.

Art. 9.

Spetta al Presidente dell'Ente-Scuola:

a) di rappresentare legalmente l'Ente-Scuola anche in giudizio;

b) di presiedere il Consiglio di Amministrazione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

c) di convocare, in seduta ordinaria e straordinaria, il Consiglio di Amministrazione;

d) di firmare, unitamente al Direttore, i mandati di riscossione e pagamento;

e) di sospendere, per gravi motivi, i dipendenti e di sottoporre al Consiglio la decisione presa;

f) di redigere i bilanci di previsione ed i conti consuntivi da presentare poi ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione.

Art. 10.

Spetta al Direttore dell'Ente-Scuola il controllo dei servizi generali e specificatamente di quelli amministrativi, in conformità alle delibere del Consiglio. A lui verrà affidato il funzionamento didattico e tecnico dell'Ente-Scuola.

Il Direttore partecipa con funzioni di Segretario e con solo voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione nelle delibere relative ai bilanci preventivo e consuntivo di esercizio, provvederà affinchè il fondo di riserva ordinaria, di cui è obbligatoria l'istituzione, sia formato da:

a) gli avanzi o parti di avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e destinati dal Consiglio di Amministrazione a tale fondo;

b) gli interessi del fondo stesso.

Le destinazioni a fondo di riserva ordinaria per i titoli predetti saranno sospese qualora il fondo abbia raggiunto un ammontare pari a quello preventivato per il fabbisogno dell'esercizio successivo e saranno riprese qualora il fondo risulti inferiore a tale ammontare.

A norma dell'art. 8, comma *a*), il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la istituzione di un fondo di riserva straordinario, determinandone i limiti ed ogni modalità di costituzione e erogazione.

Art. 12.

Dei Revisori dei Conti. — L'Associazione Industriali — Sezione Provinciale Costruttori Edili — e le Organizzazioni dei lavoratori designano, rispettivamente, un Revisore dei conti.

Compiti dei Revisori dei conti, così designati, sono:

— effettuare periodicamente il controllo contabile e di cassa della Scuola, riferendone per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

— collaborare con il Presidente per la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi sui quali devono formulare una relazione scritta nella quale possono esprimere anche un sindacato in merito sulle singole voci;

— partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Ai revisori dei Conti il Consiglio di Amministrazione può attribuire un compenso.

Art. 13.

L'Ente-Scuola si estingue:

a) nel caso che gli scopi siano esauriti;

b) nel caso che gli scopi siano divenuti impossibili.

Verificandosi uno dei fatti predetti, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare, ove necessario, la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'Ente-Scuola ai sensi del 3° comma dell'art. 27 del Codice Civile.

Art. 14.

I liquidatori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero di tre dei quali uno scelto fra i Membri del Consiglio designati dalla Sezione Provinciale Costruttori, uno tra i Membri designati dai Sindacati Operai ed il terzo nella persona di un professionista esperto del ramo.

Art. 15.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

In Macerata, presso l'Associazione degli Industriali, addì 1° ottobre 1959

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata — Sezione provinciale dei Costruttori Edili — rappresentata dal cav. *Graziani Alberto*, Presidente della Sezione stessa assistito dal Segretario sig. *Tesi Aldo*;

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Macerata aderente alla F.I.L.E.A., rappresentata dal sig. *Bartocci Feltre* e sig. *Bertola Giovanni* della Camera Confederale del Lavoro di Macerata;

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal Segretario provinciale della F.I.L.C.A., *Venturi Domenico*;

l'Unione Italiana del Lavoro della U.I.L., sig. *Faraoni Armando*, Segretario provinciale.

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini il quale entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62, 68;

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla contrattazione provinciale,

si stipula il presente contratto collettivo di lavoro integrativo del più volte richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della provincia di Macerata,

per le imprese delle industrie edilizie ed affini e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti (L. 3,75 orarie), da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dal presente accordo integrativo, sono i seguenti, per le categorie a fianco di tali minimi indicati, secondo l'incasellamento effettuato con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA ORARIA

	Lire
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	165,09
dai 18 ai 20 anni	160,48
dai 16 ai 18 anni	142,22
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	146,22
dai 18 ai 20 anni	142,—
dai 16 ai 18 anni	124,87
inferiore ai 16 anni	103,52
Manovale specializzato:	
superiore ai 20 anni	131,04
dai 18 ai 20 anni	122,39
dai 16 ai 18 anni	96,81
inferiore ai 16 anni	76,53
Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	123,41
dai 18 ai 20 anni	113,46
dai 16 ai 18 anni	89,94
inferiore ai 16 anni	62,96
Donne di 1ª categoria:	
superiore ai 20 anni	123,02
dai 18 ai 20 anni	103,24
dai 16 ai 18 anni	97,34
inferiore ai 16 anni	86,27

Donne di 2ª categoria:

	Lire
superiore ai 20 anni	110,22
dai 18 ai 20 anni	92,59
dai 16 ai 18 anni	82,27
inferiore ai 16 anni	71,66

Donne di 3ª categoria:

superiore ai 20 anni	102,22
dai 18 ai 20 anni	86,27
dai 16 ai 18 anni	77,12
inferiore ai 16 anni	61,98

Art. 2.

AGGIUNTA DI QUALIFICA

Si stabilisce di aggiungere alle qualifiche elencate nel precedente articolo quella di « Capo squadra » intendendosi per tale colui che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori.

Al « Capo Squadra » si conviene di riconoscere una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sulla intera retribuzione della categoria cui appartiene (operaio specializzato, qualificato, manovale specializzato, comune).

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dall'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conferma che l'orario di lavoro normale è di 8 (otto ore giornaliere secondo le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto nazionale 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza e sull'indennità speciale:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione . . 12 %

2) Lavori su scale aeree tipo porta . . . 15 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 30 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria-spurgo . . . . 20 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm. 15 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri . . . . . 20 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

— da metri 3,5 a 10 . . . . 20 %

— oltre i 10 metri . . . . 30 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 10 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 36 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 25 %

11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 25 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 12 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 10 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

— da 0 a 10 metri . . . . 36 %

— da oltre 10 fino a 16 metri . . . . 48 %

— da oltre 16 fino a 22 metri . . . . 60 %

— oltre 22 metri . . . . 96 %

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive . . . . 5 %

17) Lavori in galleria: per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 48 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opera sussidiaria; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . 36 %

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 18 %

d) l'ulteriore indennità da corrispondere al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % . . . . 10 %

18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici . 5 %

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA E IN ZONE MALARICHE

Si dà atto che non esistono in provincia di Macerata zone malariche.

La indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

per i lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare 15 % sulla retribuzione globale.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuti a norma dell'art. 24 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è fissata nel 20 % sulla retribuzione globale.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 41, 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sarà devoluto al fondo per l'istruzione professionale degli operai edili.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,25% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sulla indennità speciale.

La suddetta percentuale del 21,25 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	10,00 %
Ferie	5,30 %
Festività nazionali e infrasettimanali .	5,95 %
Totale . . .	21,25 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato alla Cassa Edile con versamenti posticipati quadrimestrali.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

La indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del contratto nazionale di lavoro di categoria è confermata *nella misura dell'*8 % e deve essere computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

Detta percentuale essendo considerata come elemento della retribuzione deve essere corrisposta dalle ditte ai lavoratori unitamente alla retribuzione.

Art. 10.

SCUOLA EDILE

Il contributo per la Scuola Professionale Edile a norma dell'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro è confermato *nella misura dello* 0,50 % da calcolarsi sulla retribuzione globale.

Tale contributo dovrà essere versato a quadrimestri posticipati ed accantonato presso la Cassa Edile, a disposizione delle Associazioni Sindacali stipulanti per il finanziamento delle scuole edili.

Art. 11.

APPRENDISTATO

Oltre a quanto disposto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955 n. 25 relativa alla « disciplina dell'apprendistato ».

Art. 12.

CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile a norma dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è fissato *nella misura dello* 0,25 % *a carico dei datori di lavoro e dello* 0,25 % *a carico dei lavoratori* da calcolarsi sulla paga base di fatto.

Tale contributo dovrà essere versato dalle imprese edili alla Cassa Edile della provincia di Macerata mediante versamenti posticipati quadrimestrali, sia per la parte di contributo a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio della provincia di Macerata a decorrere dal 1° gennaio 1960: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e valido fino al 31 dicembre 1961.

Per la disdetta e il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO

Addì 1° ottobre 1959 in Pesaro presso la sede della Associazione Industriali

tra

l'Associazione degli Industriali;

— Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino — rappresentati dal Presidente comm. dott. ingegner *Francesco Badioli* e dalla delegazione composta dai signori: dott. ing. *Giuseppe Montagna, Celeste Mazza*, cav. *Salvatore Pagnini*, geometra *Gino Raffaelli*, assistiti dal Segretario dell'Associazione avvocato *Carlo Gaudenzi*

e

la Federedili Provinciale di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Segretario sig. *Agostino Corsini* con l'assistenza del sig. *Domenico Candieracci* della Unione Provinciale C.I.S.L.;

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L. L.E.A. della Camera Confederale del Lavoro, rappresentato dal Segretario sig. *Gino Morotti* e dal signor *Galluzzi Giuseppe;*

la Federazione Provinciale Edili ed Affini, rappresentata dal geom. *Giampaolo Pierattoni* con l'assistenza del sig. *Giuseppe Taras* Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Si conviene inoltre di confermare nel 15 % già in atto (in luogo del 10 %) la maggiorazione per il « caposquadra » di cui all'ultimo comma dell'articolo predetto.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 del C.C.N.L. si conferma che l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere secondo le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Le ore eventualmente non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L., vengono confermate nella misura indicata per la Provincia di Pesaro nelle tabelle D. 1, D. 2, D. 3 allegate al contratto stesso le indennità percentuali da corrispondere agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio ivi elencate, facendo rinvio all'articolo suddetto per le modalità e le norme che disciplinano le indennità percentuali.

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE

Si prende atto che l'indennità speciale di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. resta fissata per la provincia di Pesaro-Urbino nella misura del 9 % (V. tabella O. allegata al contratto predetto).

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del secondo comma dell'art. 24 del C.C.N.L., è confermata nella misura percentuale, già in vigore, del 30 %, da calcolarsi secondo le norme ivi stabilite.

Art. 6.

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L., l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 dello stesso contratto, per lavori eseguiti oltre mt. 1200 sul livello del mare.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicato a norma degli artt. 41 e 49 del C.C.N.L., è devoluto a favore della Cassa Edile, istituita a termini dell'art. 62 del C.C.N.L.

Art. 8.

TRATTAMENTO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Si prende atto che la misura percentuale complessiva di cui all'art. 34 del C.C.N.L., corrispettivo del trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia è stabilito per la provincia di Pesaro-Urbino nel 22,30 % così composta:

Gratifica natalizia	10,00 %
Ferie	5,60 %
Festività nazionali e infrasettimanali . .	6,70 %
	22,30 %

Art. 9.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. *c*) dell'art. 53 del C.C.N.L. 18 dicembre 1954 espressamente richiamato all'art. 60 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciati da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte « F. Mengaroni » di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 61 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 10.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale, resta confermato nella misura del 0,50% sulla retribuzione tabellare (compresa la indennità di contingenza) fino al 31 dicembre 1960; dal 1° gennaio 1961 tale contributo verrà elevato alla misura d[illegible]0%.

Il contributo stesso dovrà essere versato ed accantonato presso un Istituto Bancario, a disposizione del « Centro per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini di Pesaro e Provincia », di cui all'accordo provinciale 3 novembre 1958.

Art. 11.

COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITÀ DI MENSA

L'indennità, già in atto localmente per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini locali e per la indennità sostitutiva di mensa. viene fissata nella misura del 3 % (tre per cento) per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 12.

CASSA EDILE

In attuazione dell'art. 62 del contratto nazionale e nel reciproco affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra Imprese e Lavoratori Edili della provincia di Pesaro-Urbino, si conviene di istituire la « Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Pesaro e Provincia », per brevità denominata « Cassa Edile », con i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro, dalle Organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività di cui al precedente art. 8;

c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle organizzazioni predette;

d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

Per il conseguimento degli scopi suddetti viene istituito, a favore della Cassa Edile, un contributo complessivo pari al 0,80% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,40% e 0,40% rispettivamente) del datore di lavoro e del prestatore d'opera.

La decorrenza sia per l'applicazione del contributo suddetto sia per l'accantonamento presso la Cassa Edile delle percentuali di cui al precedente punto *b*) viene fissata al 1° gennaio 1960.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Pesaro- Urbino a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Esso ha la stessa durata e scadenza del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151113) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.